



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2013

Maggio 2014

RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

16° rapporto d'attività

Maggio 2014

2013

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1	Prefazione	7
2	Statistica annuale MROS	8
2.1	Visione complessiva statistica MROS 2013	8
2.2	Osservazioni generali	9
2.2.1	Numero di comunicazioni di sospetto	9
2.2.2	Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi	9
2.2.3	Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	10
2.2.4	Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	13
2.2.5	Quota di trasmissione delle comunicazioni	15
2.2.6	Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	16
2.2.7	Aumento dei casi di phishing con conseguente ricorso a money mule	17
2.3	Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	18
2.3.1	Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)	18
2.3.2	Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)	19
2.4	Finanziamento del terrorismo	20
2.5	Statistica dettagliata	21
2.5.1	Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	29
2.5.2	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	23
2.5.3	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	25
2.5.4	Le banche	26
2.5.5	Elementi che suscitano sospetto	27
2.5.6	Genere del reato preliminare	29
2.5.7	Domicilio della controparte	32
2.5.8	Nazionalità della controparte	34
2.5.9	Domicilio dell'avente diritto economico	36
2.5.10	Nazionalità dell'avente diritto economico	38
2.5.11	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	40
2.5.12	Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	42
3	Tipologie (dalla casistica del 2013)	45
3.1	Un secondo lavoro particolarmente redditizio	45
3.2	Un cameriere disonesto	45
3.3	Affari d'oro di dubbia natura	45
3.4	Scambio di informazioni con una FIU estera	46
3.5	Pump & dump	46
3.6	Acquisto di bitcoin con denaro di origine criminosa?	46
3.7	Corruzione in Sud America?	47
3.8	Commercio di caffè o operazioni di cambio illegali?	47
3.9	Uno Stradivari «infedele»	48
3.10	Non mordere la mano che ti nutre	48
3.11	Money mule per bande di truffatori africane	49
3.12	Rete di riciclaggio di denaro legata al traffico di movimenti di orologi?	49
3.13	Sospetti di truffa sul mercato forex	50
3.14	Appropriazione indebita o riciclaggio di denaro per conto della criminalità organizzata da parte di un gestore patrimoniale	50
3.15	Smantellata un'importante rete di riciclaggio di denaro	51

3.16	Carosello ai danni dell'IVA	52
3.17	Arte e criminalità?	53
3.18	Terrorismo, finanziamento di organizzazioni islamiste?	54
4	La prassi di MROS	55
4.1	Modifica legislativa del 21 giugno 2013 e nuove competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	55
4.1.1	Il nuovo articolo 11a LRD	55
4.1.2	Raccolta di informazioni presso intermediari finanziari terzi	55
4.1.3	Prime domande sull'applicazione	55
4.2	Nuove infrazioni alla normativa sulle borse quali reati preliminari al riciclaggio di denaro	56
4.3	Modifica del sistema di comunicazione di sospetto a MROS	57
4.4	Decisioni dell'autorità di perseguimento penale	58
4.4.1	Sentenza del Tribunale penale federale	58
5	Organi internazionali	60
5.1	Gruppo Egmont	60
5.2	GAFI/FATF	60
6	Link su Internet	62
6.1	Svizzera	62
6.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	62
6.1.2	Autorità di vigilanza	62
6.1.3	Organismi di autodisciplina	62
6.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali	62
6.1.5	Altri	62
6.2	Uffici e organizzazioni internazionali	63
6.2.1	Uffici di comunicazione esteri	63
6.2.2	Organizzazioni internazionali	63
6.3	Altri Link	63

1 Prefazione

Il 2013 è stato un anno caratterizzato da avvenimenti importanti per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il 21 giugno 2013 è stata approvata dal Parlamento la modifica della legge sul riciclaggio di denaro entrata in vigore il 1° novembre 2013. Essa conferisce a MROS la competenza di scambiare con i suoi omologhi esteri anche informazioni di tipo finanziario. Il legislatore riconosce pertanto l'importanza che la cooperazione internazionale riveste per l'Ufficio di comunicazione. Con tale modifica rafforza quindi la posizione di MROS in seno al Gruppo Egmont il cui obiettivo consiste nel garantire le condizioni ottimali per la cooperazione tra omologhi esteri. Un'altra novità importante per MROS, prevista dalla modifica di legge summenzionata, consiste nella possibilità di chiedere informazioni a intermediari finanziari che non hanno segnalato alcun sospetto. Qualsiasi richiesta di questo genere deve tuttavia ricollegarsi a una comunicazione di sospetto esistente.

Quest'ultima modifica riguarda direttamente i rapporti tra MROS e gli intermediari finanziari, ai quali l'Ufficio di comunicazione può ora rivolgere in qualsiasi momento una tale richiesta. Nei primi casi in cui è stata applicata questa nuova competenza, sono emerse alcune interessanti questioni giuridiche che saranno trattate nel presente rapporto.

Nel 2013 il numero delle comunicazioni di sospetto è diminuito rispetto ai due anni precedenti. Nell'anno in esame non si sono infatti verificati eventi straordinari analoghi a quelli che, negli anni precedenti, avevano generato un elevato numero di comunicazioni.

Il calo del numero di segnalazioni ha consentito a MROS di approfondire ulteriormente le sue analisi nonché di interpellare più frequentemente i propri omologhi esteri (le richieste di MROS hanno riguardato circa 400 persone fisiche o giuridiche in più rispetto al 2012). Ne è risultato un tasso di trasmissione alle autorità di perseguimento penale meno elevato rispetto al passato. MROS ha quindi potenziato il suo ruolo di filtro aumentando la qualità delle analisi dei casi trasmessi ai pubblici ministeri competenti e scambiando più informazioni con i suoi omologhi esteri.

Come negli anni precedenti, la graduatoria dei presunti reati preliminari è capeggiata dalla categoria truffe. Si è rilevato inoltre un aumento considerevole dei casi correlati

all'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati. Nella maggior parte dei casi si tratta di presunto *phishing* al quale è dedicata una sezione del presente rapporto. Anche i nuovi reati preliminari di tipo borsistico, ovvero l'abuso di informazioni confidenziali e la manipolazione dei corsi – le cui fattispecie penali sono entrate in vigore il 1° maggio 2013 – sono state all'origine di una comunicazione di sospetto. L'applicazione pratica di tali reati preliminari implica anche qualche questione giuridica importante per gli intermediari finanziari. Nella parte del rapporto dedicata alla sua prassi, MROS si sofferma su queste questioni e dà spazio anche al Ministero pubblico della Confederazione il quale, essendo l'unico competente in materia, fornisce la propria interpretazione di tali disposizioni.

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Il disegno prevede di migliorare il sistema di comunicazione di sospetto, in particolare lasciando a MROS più tempo per svolgere le analisi necessarie. Inoltre il Consiglio federale intende mantenere il dualismo tra l'obbligo e il diritto di comunicazione, dando così seguito alla richiesta delle cerchie interessate.

Entrambe le modifiche legislative, sia quella entrata in vigore il 1° novembre 2013 sia quella attualmente all'esame del Parlamento, mostrano l'intento del legislatore di dotare l'Ufficio di comunicazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide attuali poste dalla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Berna, maggio 2014

Stiliano Ordolli, Dr. iur.

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2 Statistica annuale MROS

2.1 Visione complessiva statistica MROS 2013

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2013 – 31.12.2013)

Numero di comunicazioni	2013 Assoluto	2013 Relativo	+/-	2012 Assoluto	2012 Relativo
Totale pervenuto	1 411	100.0%	-11.0%	1 585	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1 116	79.1%	-17.6%	1 355	85.5%
Non trasmesse	295	20.9%	28.3%	230	14.5%
Pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	1 123	79.6%	7.0%	1 050	66.2%
Agenzie per il trasferimento di fondi	74	5.2%	-79.6%	363	22.9%
Fiduciarie	69	4.9%	6.2%	65	4.1%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	74	5.2%	51.0%	49	3.1%
Avvocati e notai	9	0.6%	-25.0%	12	0.7%
Assicurazioni	19	1.3%	111.1%	9	0.5%
Carte di credito	14	1.0%	-36.4%	22	1.4%
Case da gioco	8	0.6%	33.3%	6	0.4%
Operazioni in valute estere	5	0.4%	N/A	0	0.0%
Agenti in valori di borsa	1	0.1%	0.0%	1	0.1%
Altri	1	0.1%	-75.0%	4	0.3%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	4	0.3%	300.0%	1	0.1%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	10	0.7%	233.3%	3	0.2%
Uffici di cambio	0	0.0%	N/A	0	0.0%

Fondi implicati in CHF


(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)

Somma totale	2 978 808 803	100.0%	-5.7%	3 160 051 234	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	2 788 563 129	93.6%	-1.9%	2 841 340 706	89.9%
Somma delle comunicazioni pendenti		0.0%	N/A		0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	190 245 674	6.4%	-40.3%	318 710 528	10.1%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	2 111 133			1 993 723	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	2 498 712			2 096 930	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	644 901			1 385 698	

2.2 Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) il 2013 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti:

1. calo del numero di comunicazioni di sospetto rispetto all'anno precedente;
2. elevata quantità di beni patrimoniali segnalati;
3. diminuzione del numero di comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale;
4. aumento dello scambio d'informazioni con gli omologhi esteri.



2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto

Rispetto al 2012 le 1411 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame lasciano denotare un calo dei casi trattati da MROS. Questa circostanza ha rafforzato la funzione di filtro ricoperta da MROS che si riflette nella quota di comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale più bassa rispetto agli anni precedenti.

Come negli anni precedenti, le banche si sono rivolte a MROS con maggiore frequenza rispetto agli altri intermediari finanziari e hanno addirittura segnalato più casi che in passato. Con 1123 comunicazioni inviate dalle banche si è registrato un netto aumento che supera persino i valori del 2011, finora considerato anno record per la quantità di comunicazioni pervenute. Quasi l'80 per cento di tutte le comunicazioni è pertanto stata inviata dal settore bancario. Tale crescita è riconducibile anche a una modifica della statistica di MROS, in cui è stato adeguato lo statuto di un intermediario finanziario che opera ormai in qualità di banca. Negli ultimi anni diversi casi molto complessi hanno spesso dato origine a un numero elevato di segnalazioni. Nel 2013 MROS ha ricevuto soltanto pochi casi di questo tipo, infatti, il caso più complesso comprendeva soltanto 25 comuni-

cazioni (si è trattato, nello specifico, di un caso di presunto finanziamento del terrorismo).

Quando MROS riceve un caso complesso, di norma riunisce nella stessa analisi tutte le singole comunicazioni pertinenti. Poiché nel 2013 i casi complessi sono stati rari, la maggior parte dei casi è stata sottoposta a un'analisi specifica. Sebbene questo abbia comportato un incremento dell'onere lavorativo da parte dell'Ufficio di comunicazione, non vi sono state particolari ripercussioni sul tempo da esso impiegato per trattare una comunicazione di sospetto. In tale contesto si è registrato soltanto un leggero aumento rispetto al 2012 (da 2,31 giorni nel 2012 a 3,23 giorni nel 2013 per il diritto e l'obbligo di comunicazione). Occorre precisare che l'Ufficio di comunicazione dispone di cinque giorni per analizzare una segnalazione di sospetto inviata in virtù dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro¹ (LRD). Laddove possibile, MROS si adopera affinché anche le comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale² (CP) vengano trattate entro il medesimo lasso di tempo.

Nel 2013 le comunicazioni inviate dalle agenzie di trasferimento di fondi sono diminuite considerevolmente raggiungendo quota 74. Questa flessione è dovuta in primis alla modifica statistica summenzionata che ha comportato la soppressione della sottocategoria *fornitori*, e in secondo luogo a un calo delle segnalazioni provenienti dalla sottocategoria *money transmitter*.

Per quanto riguarda gli altri intermediari finanziari, la categoria *fiduciarie* da diversi anni registra un aumento costante delle segnalazioni. Questa tendenza si è riconfermata anche nell'anno in esame. Con 74 comunicazioni rispetto alle 49 nel 2012, gli *amministratori patrimoniali* hanno segnalato più casi che mai. Tuttavia, non si può parlare di una tendenza, le statistiche mostrano, infatti, che questa categoria aveva raggiunto un picco di 40 comunicazioni nel 2010 per calare a 27 nel 2011 e in seguito passare a 49 nel 2012. La crescita registrata nel 2013 è dovuta in parte all'esistenza di alcuni casi complessi, ovvero a numerose relazioni d'affari collegate a un singolo caso che hanno dato origine a diverse segnalazioni di sospetto. Nella categoria *amministratori patrimoniali* tre casi hanno generato ben 23 comunicazioni. Le comunicazioni inviate dai commercianti di materie prime sono passate da 3 casi nel 2012 a dieci nel 2013. Le segnalazioni riguardavano soprattutto casi di tentata truffa.

2.2.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi

Come negli ultimi anni, anche nel 2013 il trasferimento di fondi è il secondo settore finanziario più importante per quanto riguarda il numero di segnalazioni. Tale numero

¹ Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0)

² Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)


Anno	Totale delle comunicazioni	in %	Inviolate dalle agenzie di trasferimento di fondi	in %	di cui da fornitori	in %	di cui da money transmitter	in %
2004	821	100	391	48	97	25	294	75
2005	729	100	348	48	57	16	291	84
2006	619	100	164	26	61	37	103	63
2007	795	100	231	29	100	43	131	57
2008	851	100	185	22	78	42	107	58
2009	896	100	168	19	106	63	62	37
2010	1 159	100	184	16	123	67	61	33
2011	1 625	100	379	23	141	37	238	63
2012	1 585	100	363	23	187	52	176	48
2013	1 411	100	74	5	0	0	74	100
Total	10 491	100	2 487	24	950	38	1 537	62

è tuttavia nettamente calato rispetto alle comunicazioni inviate dal settore bancario. In passato un terzo delle segnalazioni proveniva dalle agenzie di trasferimento di fondi, mentre nell'anno in esame questa quota si è ridotta a un quindicesimo.

Per quanto riguarda il numero di segnalazioni inviate a MROS, gli amministratori patrimoniali/consulenti in materia d'investimenti e i fiduciari si trovano a pari livello con le agenzie di trasferimento di fondi. Questo sviluppo è ascrivibile in particolare al fatto che la PostFinance SA ha ottenuto l'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria e che da allora invia le sue comunicazioni in veste di banca. I casi segnalati dalle agenzie di trasferimento di fondi costituiscono il 5,2 per cento (2012: 22,9 %) di tutte le segnalazioni pervenute nell'anno in esame. Nello stesso periodo la quota delle comunicazioni effettuate dal settore bancario ha registrato una crescita considerevole dal 66 all'80 per cento.

Nell'anno in esame si è inoltre registrato un netto calo delle comunicazioni da parte dei money transmitter, sebbene occorra ricordare che per quanto riguarda il numero di segnalazioni inoltrate da questa categoria, il 2012 era stato un anno straordinario. Nel 2013, infatti, i money transmitter hanno segnalato un solo caso complesso di ampia portata, mentre nel 2012 i casi complessi di maggiore portata erano due a cui si erano aggiunti tre casi complessi di minore entità.

In un determinato caso l'impostazione particolarmente dettagliata dei parametri dello strumento per l'analisi delle transazioni praticata dall'intermediario finanziario si è rivelata utile, poiché ha consentito di individuare alcune transazioni singole che destavano sospetto soltanto nel contesto globale. Questo ha consentito di scoprire un caso più ampio che altrimenti sarebbe rimasto celato.



2.2.3 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Delle 1411 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame, 592 sono state inviate in virtù del diritto di comunicazione (42 %) e 819 in virtù dell'obbligo di comunicare le transazioni sospette (quasi il 58 %).

Le comunicazioni pervenute in conformità al diritto di comunicazione sono in costante aumento dal 2010, anno in cui il numero di questo genere di segnalazione era più che raddoppiato. La crescita registrata nel 2010 è attribuibile alla revisione della legge sul riciclaggio di denaro, entrata in vigore nel 2009, in cui è sancito che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP vanno inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. Anche nel 2011 tali comunicazioni erano aumentate in

modo considerevole. Infatti, dalle 471 segnalazioni pervenute nel 2010 si era passati a quota 625 nel 2011. Nel 2012 il numero era invece sceso a 542. Occorre tuttavia precisare che la forte crescita registrata nel 2011 era anch'essa dovuta alle molte segnalazioni correlate agli eventi politici in determinati Paesi inviate sulla base del diritto di comunicazione. L'aumento delle comunicazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP costituisce pertanto una chiara tendenza degli ultimi anni.

L'analisi delle statistiche degli ultimi anni mostra le differenze tra i singoli settori finanziari per quanto concerne la loro propensione per l'uno o l'altro tipo di comunicazione. Da diversi anni le banche inviano con sempre maggiore frequenza comunicazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Mentre nel 2012 la quota dei casi segnalati dalle banche sulla base del diritto di comunicazione era del 41 per cento, nel 2013 tale valore ha raggiunto il 46 per cento.

Resta tuttavia difficile distinguere tra i fatti che conducono al diritto di comunicazione e quelli che invece obbligano gli intermediari finanziari a inviare una segnalazione. Conformemente ai messaggi del Consiglio federale del 1993³ e del 1996⁴, l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP consente all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari. L'intermediario finanziario procede invece a una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente sulla scorta di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD. A rigor di logica occorrerebbe

quindi immaginare che il numero di comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP sia più elevato rispetto a quello delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD. Tuttavia, com'è stato illustrato in precedenza, i dati smentiscono questa supposizione. Infatti, il numero delle segnalazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD è da sempre più elevato rispetto a quello delle comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Va ricordato che nell'avamprogetto di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), posto in consultazione il 27 febbraio 2013, il Consiglio federale aveva proposto di abrogare il diritto di comunicazione. Tale opzione è stata abbandonata dopo la consultazione delle cerchie interessate. Il disegno di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, adottato dal Consiglio federale il 13 dicembre 2013, comprende tuttora il diritto di comunicazione. Visto l'interesse manifestato dalla piazza finanziaria nei confronti di tale disposizione, sulla sua pagina Internet MROS ha reso accessibile un modulo ad hoc affinché gli intermediari finanziari non debbano più adeguare il modulo per le segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD per farvi figurare l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Per quanto concerne il settore bancario, si constata una differenza riguardo all'utilizzo delle due disposizioni da parte delle banche estere e delle grandi banche svizzere. Le prime hanno inviato il 51,7 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD, mentre le grandi banche svizzere nel 56,5 per cento dei casi si sono avvalse del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Tipo di banca	9 LRD	in %	305 ^{ter} CP	in %	Totale
Altre banche	138	60,0	92	40,0	230
Banche controllate da capitale estero	124	51,7	116	48,3	240
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	54	56,8	41	43,2	95
Filiali di banche estere	5	100,0	0	0,0	5
Grandi banche	141	43,5	183	56,5	324
Istituti con sfera d'affari speciale	0	0,0	1	100,0	1
Banche cantonali	44	61,1	28	38,9	72
Banche private	43	61,4	27	38,6	70
Banche Raiffeisen	47	59,5	32	40,5	79
Banche regionali e casse di risparmio	6	100,0	0	0,0	6
Altre banche	1	100,0	0	0,0	1
Totale	603	53,7	520	46,3	1123

³ Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193

⁴ Messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	
Banche	Totale	342	294	359	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	6 738	
	9 LRD	313	258	271	307	392	401	426	536	611	603	4 118	
	305 ^{ter} CP	29	36	88	185	181	202	396	544	439	520	2 620	
Autorità di vigilanza	Totale		2	5	1	1	4		1			14	
Case da gioco	Totale	2	7	8	3	1	5	8	6	6	8	54	
	9 LRD	2	7	8	2	1	5	4	3	1	6	39	
	305 ^{ter} CP				1			4	3	5	2	15	
Operazioni in valute estere	Totale	1	1	1			5	6	7		5	26	
	9 LRD		1	1			5	6	5		4	22	
	305 ^{ter} CP	1						0	2		1	4	
Agenti di valori in borsa	Totale	2	2		2	5	2	4		1	1	19	
	9 LRD	2	2		2	5	2	1		1	1	16	
	305 ^{ter} CP							3			0	3	
Uffici di cambio	Totale	3	3	2	1	1	1		3			14	
	9 LRD	2	3	2	1	1	1		1			11	
	305 ^{ter} CP	1							2			3	
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	1	1	7	4	1	11	1	5	1	4	36	
	9 LRD	1	1	3	4	1	10	1	5	1	4	31	
	305 ^{ter} CP			4			1					5	
Carte di credito	Totale	2			2	2	10	9	10	22	14	71	
	9 LRD	2			2	2	3	6	6	20	11	52	
	305 ^{ter} CP						7	3	4	2	3	19	
Avvocati e notai	Totale	10	8	1	7	10	11	13	31	12	9	112	
	9 LRD	9	8	1	7	10	11	12	27	11	8	104	
	305 ^{ter} CP	1						1	4	1	1	8	
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale				1	5	1	1	1	3	10	22	
	9 LRD				1	5	1	1	1	3	8	20	
	305 ^{ter} CP										2	2	
Fiduciarie	Totale		31	45	23	37	36	58	62	65	69	426	
	9 LRD		31	43	20	35	34	58	57	60	52	390	
	305 ^{ter} CP			2	3	2	2		5	5	17	36	
Altri	Totale			1	2		1	4	2	4	1	15	
	9 LRD			1	2		1	4	2	4	1	15	
	305 ^{ter} CP												
Amministratori patrimoniali/Consulenti in materia d'investimenti	Totale		18	6	8	19	30	40	27	49	74	271	
	9 LRD		17	6	5	16	29	38	21	42	59	233	
	305 ^{ter} CP		1		3	3	1	2	6	7	15	38	
Assicurazioni	Totale		9	18	13	15	9	9	11	9	19	112	
	9 LRD		7	15	12	12	9	9	8	7	19	98	
	305 ^{ter} CP		2	3	1	3			3	2		14	
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	5		1							9	
	9 LRD	3	4		1							8	
	305 ^{ter} CP		1									1	
Agenzie di trasferimento di fondi, suddivise in:	Totale	391	348	164	231	185	168	184	379	363	74	2 487	
	a) fornitori	9 LRD	87	32	22	27	46	86	65	91	109		565
	305 ^{ter} CP	10	25	39	73	32	20	58	50	78		385	
b) money transmitter	9 LRD	255	257	102	129	104	61	57	236	173	43	1 417	
305 ^{ter} CP	39	34	1	2	3	1	4	2	3	31		120	

2.2.4 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

Da quando nel 2009 è entrata in vigore la revisione della legge sul riciclaggio di denaro, ogni intermediario finanziario è tenuto anche a segnalare l'eventuale interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari riconducibile al sospetto fondato che i beni patrimoniali oggetto della relazione d'affari:

- siano correlati a un reato di cui agli articoli 305bis (riciclaggio di denaro) o 260ter numero 1 CP (organizzazione criminale);
- provengano da un crimine;
- sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- servano a finanziare il terrorismo.

Nell'anno in esame sono soltanto otto le comunicazioni che rientrano in tale categoria (2012: 22). Una di esse è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti. La quota di trasmissione è quindi del 12,5 per cento rispetto al 36 per cento dell'anno precedente.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD nel 2009, l'Ufficio di comunicazione ha ricevuto 81 segnalazioni rette da tale disposizione. 28 di esse sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Dal 2009 la quota media di trasmissione corrisponde al 35 per cento. Dei 28 casi trasmessi, dieci si sono conclusi con una decisione di non entrata nel merito, quattro con una decisione di abbandono/archiviazione, uno con la sospensione provvisoria del procedimento e uno con una sentenza di un tribunale⁵. Per le 12 comunicazioni restanti non è stata ancora pronunciata alcuna decisione.

Un intermediario finanziario che si trova nella situazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD è tenuto a segnalare il caso all'Ufficio di comunicazione. Il sospetto fondato di cui all'articolo 9 LRD deve essere concreto e di una certa


caratura perché si applichi l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla disposizione. Per gli intermediari finanziari può tuttavia risultare difficile raccogliere informazioni sui loro potenziali clienti e fondare un sospetto, che giustifichi una comunicazione, sulla base di pochi semplici contatti. Infatti, con l'interruzione delle trattative non è più possibile avviare la relazione d'affari, non viene effettuato alcun trasferimento di beni patrimoniali ed è spesso difficile riuscire a provare l'esistenza di reati preliminari. Nella maggior parte dei casi mancano pertanto elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'avvio di un procedimento penale. Questa potrebbe essere una possibile spiegazione per la quota di trasmissione relativamente bassa delle comunicazioni pervenute in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD.

Le comunicazioni inviate in virtù di tale disposizione rappresentano tuttavia un elemento importante della LRD e costituiscono la funzione preventiva che il legislatore ha voluto attribuire alla legge al fine di impedire che la piazza finanziaria svizzera sia contaminata con denaro di origine criminosa. Lo scopo preventivo del legislatore non è adempiuto soltanto quando l'Ufficio di comunicazione trasmette un caso alle autorità di perseguimento penale, bensì anche quando esso decide di archiviare un caso. Nel secondo caso, MROS può fornire le informazioni in suo possesso alle autorità di perseguimento penale svizzere o estere, nonché ai propri omologhi esteri (Financial Intelligence Unit). Può inoltre trasmettere a tali autorità dati sui modi di agire e informazioni sulle persone sospette. L'intermediario finanziario, in caso di mancata trasmissione della comunicazione da parte di MROS, non deve pertanto trarre conclusioni errate e non deve soprattutto pensare di poter riprendere le trattative interrotte per l'avvio di una relazione d'affari.

⁵ Il caso in questione riguarda una comunicazione che MROS aveva ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestanome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo aver effettuato un'analisi e diverse verifiche, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. L'imputato è stato dichiarato colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stato scagionato dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Banche	Totale	342	294	359	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	6 738
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD	4	10	9	16	6	15	9	13	14	5	101
Autorità di vigilanza	Totale		2	5	1	1	4		1			14
Case da gioco	Totale	2	7	8	3	1	5	8	6	6	8	54
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Operazioni in valute estere	Totale	1	1	1			5	6	7		5	26
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								2			2
Agenti in valori di borsa	Total	2	2		2	5	2	4		1	1	19
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Uffici di cambio	Totale	3	3	2	1	1	1		3			14
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	1	1	8	4	1	11	1	5	1	4	37
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Carte di credito	Totale	2			2	2	10	9	10	22	14	71
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							1				1
Avvocati e notai	Totale	10	8	1	7	10	11	13	31	12	9	112
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Commercio di materie prime e di metalli preziosi	Totale			1	5	1		1	1	3	10	22
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Fiduciarie	Total	36	31	45	23	37	36	58	62	65	69	462
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD						1	1	2	4		8
Altri	Totale	7		1	2		1	4	2	4	1	22
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	13	18	6	8	19	30	40	27	49	74	284
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							2	1		3	6

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Assicurazioni	Totale	8	9	18	13	15	9	9	11	9	19	120
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									3		3
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	5		1							9
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD											
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	391	348	164	231	185	168	184	379	363	74	2 487
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								3	2		5



2.2.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni

Nell'anno in esame la quota di trasmissione delle comunicazioni alle autorità di perseguimento penale è calata. Nel 2013 MROS ha trasmesso il 79 per cento delle segnalazioni pervenute, facendo quindi registrare la quota di trasmissione più bassa dal 2006. Questa flessione si spiega con il numero ridotto di comunicazioni pervenute nel 2013 che ha consentito agli analisti di MROS di sottoporre i casi segnalati a ricerche più approfondite.

Con una quota del 79 per cento, l'anno in esame contribuisce inoltre a ridurre la media generale delle comunicazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Calcolata sull'arco di dieci anni dal 2003 al 2012, la media generale era infatti di circa l'83 per cento; con la quota registrata nel 2013, tale media è scesa all'81,4 per cento.

Da diversi anni MROS ribadisce che una quota talmente elevata testimonia la buona qualità delle segnalazioni inviate dagli intermediari finanziari svizzeri. Tale quota indica inoltre che il sistema svizzero esorta gli intermediari finanziari a segnalare i casi soltanto dopo aver eseguito un'analisi

approfondita. Sia per il diritto di comunicazione, sia, a maggior ragione, per l'obbligo di comunicazione, l'intermediario finanziario è infatti tenuto a effettuare ricerche accurate al fine di motivare i propri dubbi. Le statistiche mostrano che le quote di trasmissione relative a questi due tipi di comunicazioni sono pressoché identiche: nell'anno in esame sono stati trasmessi alle autorità pertinenti l'82 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 9 LRD e il 74,5 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Tali quote di trasmissione trovano conferma anche nelle statistiche degli anni precedenti. Gli intermediari finanziari trattano pertanto con il medesimo rigore sia le segnalazioni sulla base del diritto sia quelle in virtù dell'obbligo di comunicazione.

La quota di trasmissione è molto elevata in tutti i settori. Si situano in cima alla graduatoria il settore bancario con una quota dell'81,7 per cento e gli amministratori patrimoniali con l'83,8 per cento di comunicazioni trasmesse. Per quanto riguarda la categoria *trasferimento di fondi* la quota di trasmissione dell'81 per cento registrata nel 2012 è scesa al 51 per cento nel 2013.


Il sistema svizzero si distingue dalla maggior parte dei sistemi di comunicazione esteri i quali si basano sulla comunicazione di transazioni sospette e quindi di sospetti non qualificati, ovvero sul «suspicious transaction report» (STR) o addirittura sul «currency transaction report» (CTR) in cui le segnalazioni sono effettuate quando le transazioni superano un determinato valore soglia. Tali sistemi generano sicuramente un numero molto più elevato di comunicazioni di sospetto, il loro contenuto, tuttavia, non è della medesima qualità delle segnalazioni svizzere. L'efficacia di un sistema di contrasto del riciclaggio di denaro non può essere quindi valutata soltanto sulla base della quantità delle comunicazioni. Se si confrontano le diverse quote di trasmissione, risulta infatti che nel sistema svizzero di comunicazione il numero di segnalazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è maggiore rispetto all'estero.

Quota di trasmissione secondo	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
il ramo d'attività	91,8 %	92,2 %	94,4 %	92,1 %	87,4 %	90,7 %	90,5 %	93,0 %	88,4 %	81,7 %	89,3 %
Banche		100,0 %	100,0 %		100,0 %						100,0 %
Autorità di vigilanza	50,0 %	85,7 %	75,0 %	66,7 %	100,0 %	80,0 %	50,0 %	50,0 %	16,7 %	12,5 %	53,7 %
Case da gioco		100,0 %	100,0 %			100,0 %	83,3 %	57,1 %		40,0 %	69,2 %
Operazioni in valute estere	100,0 %	100,0 %		100,0 %	83,3 %	50,0 %	25,0 %		100,0 %	100,0 %	73,7 %
Agenti in valori di borsa	100,0 %	100,0 %	50,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		33,3 %			78,6 %
Uffici di cambio	100,0 %	100,0 %	75,0 %	50,0 %	100,0 %	90,9 %	100,0 %	100,0 %		50,0 %	78,4 %
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100,0 %	100,0 %	75,0 %	50,0 %	100,0 %	90,9 %	100,0 %	100,0 %		50,0 %	78,4 %
Carte di credito	100,0 %			100,0 %	100,0 %	100,0 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	64,3 %	87,3 %
Avvocati e notai	100,0 %	75,0 %	0,0 %	85,7 %	80,0 %	100,0 %	69,2 %	93,5 %	95,5 %	55,6 %	83,0 %
Commercio di materie prime e metalli preziosi			100,0 %	100,0 %			0,00 %	100,0 %	33,3 %	70,0 %	68,2 %
Organismi di autodisciplina (OAD)		100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %		100,0 %			100,0 %
Fiduciarie	91,7 %	100,0 %	88,9 %	82,6 %	91,9 %	86,1 %	79,3 %	85,5 %	72,3 %	79,7 %	84,2 %
Altri	100,0 %			100,0 %			25,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	77,3 %
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	92,3 %	83,3 %	33,3 %	75,0 %	52,6 %	83,3 %	77,5 %	92,6 %	85,7 %	83,8 %	81,0 %
Assicurazioni	87,5 %	88,9 %	72,2 %	61,5 %	86,6 %	66,7 %	44,4 %	54,5 %	77,8 %	78,9 %	73,3 %
Distributori di fondi d'investimento	100,0 %	60,0 %									66,7 %
Agenzie di trasferimento di fondi	58,6 %	46,0 %	57,3 %	51,9 %	60,5 %	84,5 %	81,5 %	86,3 %	81,0 %	51,4 %	67,0 %
Totale	76,0 %	69,8 %	82,1 %	79,1 %	80,8 %	89,0 %	86,5 %	90,5 %	85,5 %	79,1 %	82,9 %

2.2.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

Nel 2013 la somma dei beni patrimoniali segnalati è di 2,98 miliardi di franchi, quindi in lieve calo rispetto agli oltre 3 miliardi di franchi registrati nell'anno precedente. La flessione è riconducibile soprattutto al numero leggermente inferiore di comunicazioni pervenute nell'anno in esame.

Nel 2013 la soglia di 75 milioni di franchi è superata da sei segnalazioni, di cui cinque superano anche quella di 100 milioni di franchi. La somma totalizzata dalle sei comunicazioni sfiora gli 1,5 miliardi di franchi. Nell'anno precedente erano pervenute sei segnalazioni di cui ciascuna superava i 75 milioni di franchi raggiungendo una somma complessiva di 1,4 miliardi di franchi. Delle sei comuni-



cazioni con beni patrimoniali importanti pervenute nel 2013, in tre casi l'importo era di oltre 300 milioni di franchi. Insieme a un'altra comunicazione, i cui beni patrimoniali segnalati sfiorano i 200 milioni di franchi, queste tre segnalazioni costituiscono un caso complesso. Le comunicazioni sono scaturite da notizie diffuse dai mass media o da informazioni delle autorità di perseguimento penale. Le sei segnalazioni sono state inviate tutte in virtù del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP e provengono tutte dal settore bancario.

Le segnalazioni inviate a MROS in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno generato circa il 30 per cento della somma complessiva dei beni patrimoniali segnalati nel 2013, mentre il restante 70 per cento riguarda i beni segnalati in virtù del diritto di comunicazione. Nel 2012 la situazione era inversa, infatti, il 40 per cento dei beni erano stati segna-

lati in virtù del diritto di comunicazione e il 60 per cento in virtù dell'obbligo di comunicazione. Tali cifre dimostrano ulteriormente che gli intermediari finanziari allestiscono le comunicazioni con la stessa disciplina e accuratezza a prescindere che esse vengano inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP o dell'articolo 9 LRD. Per gli intermediari finanziari i due tipi di comunicazione implicano la medesima quantità di lavoro e di ricerche, senza tuttavia comportare le stesse conseguenze giuridiche. Infatti, i beni patrimoniali segnalati in virtù del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP non vengono bloccati.

Nel 2013 la media dei beni patrimoniali coinvolti per comunicazione di sospetto è di 2,1 milioni di franchi rispetto all'1,9 milioni di franchi del 2012. Nell'anno in esame la media è quindi aumentata del 5,9 per cento.

2.2.7 Aumento dei casi di phishing con conseguente ricorso a money mule

Nel 2013 MROS ha ricevuto numerose comunicazioni correlate a casi di furto di dati informatici. Una modalità particolarmente in voga nell'anno in esame è il ricorso a *money mule* per riciclare i fondi acquisiti illegalmente. Una persona è avvicinata tramite Internet da una società o da un individuo che cerca aiuto per trasferire fondi all'estero. Le tecniche di reclutamento sono sempre più sofisticate e a prima vista l'attività sembra legale. Nella maggior parte dei casi le persone reclutate non si rendono conto di agire per conto di criminali. Nonostante ciò, contribuiscono al riciclaggio di fondi acquisiti illegalmente ogni qualvolta trasferiscono il denaro ricevuto a terzi all'estero. Chiunque agisce in qualità di *money mule* può essere perseguito e condannato dalle autorità di perseguimento penale per riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis CP, se vi è motivo di ritenere che sapesse o supponesse che i fondi in questione fossero proventi di reato.

2.3 Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)

La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano e scambiano informazioni in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra uffici di comunicazione (FIU: Financial Intelligence Unit), disciplinato in modo specifico dalle note esplicative (B n. 7 - 9) concernenti la raccomandazione numero 40. Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri.

2.3.1 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Organizzazione del grafico


Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.

Analisi del grafico


Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è aumentato del 28 per cento.

Durante il 2013 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente superiore rispetto all'anno precedente, ovvero a 660 richieste (2012: 620), provenienti da 93 Paesi. È invece nettamente aumentato il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche giungendo a quota 3061, pari a un incremento del 28 per cento rispetto all'anno precedente (2012: 2400). Questi dati confermano la costante crescita del numero di domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU (più del 100 % dal 2007) riconducibile sia all'adesione di nuovi membri al Gruppo Egmont sia alle correlazioni sempre più internazionali dei flussi finanziari.

È di nuovo cresciuto il numero delle richieste delle FIU estere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali (30 rispetto alle 16 richieste del 2012). Gran



Per un confronto: anni 2004–2013



parte di esse era priva di un riferimento diretto alla Svizzera, mentre altre riguardavano informazioni finanziarie specifiche che, dall'entrata in vigore della revisione della LRD il 1° novembre 2013, possono essere ottenute soltanto mediante rogatoria. Per mancanza di basi giuridiche formali, l'Ufficio di comunicazione in tali casi non è autorizzato a fornire informazioni.

In media, l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro sette giorni lavorativi dal momento della ricezione.

2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi, visto che molte delle comunicazioni inviate a MROS presentano legami con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Paesi ai quali MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico


Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche inviate dall'Ufficio di comunicazione all'estero è aumentato di circa il 38 per cento.

Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha sottoposto 426 (2012: 321) richieste concernenti 1471 persone fisiche e giuridiche (2012: 1066) a 79 servizi omologhi esteri. Nonostante nel 2013 il numero di comunicazioni sia calato dell'11 per cento rispetto all'anno precedente, le domande di assistenza amministrativa destinate all'estero hanno registrato un aumento del 38 per cento, il che testimonia la crescente complessità delle segnalazioni. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato mediamente 25 giorni lavorativi.

La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi della Germania, dell'Italia, del Regno Unito e degli Stati Uniti.


Nel 2013 MROS in media ha chiesto alle FIU estere accertamenti su 123 persone fisiche o giuridiche al mese (2012: 89). Ha inoltre chiesto a servizi omologhi esteri informazioni su persone menzionate in circa il 26 per cento delle segnalazioni pervenutegli (in 361 casi su un totale di 1411 casi sospetti).

2013: 1471 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



Per un confronto: anni 2004-2013

Numero di richieste da parte di MROS



2.4 Finanziamento del terrorismo

Nel 2013 sono state trasmesse a MROS 33 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, il loro numero è quindi più che raddoppiato rispetto all'anno precedente (2012: 15). In soli otto casi si è trattato di singole segnalazioni; le restanti 25 comunicazioni di sospetto sono invece riconducibili a un caso complesso in relazione con gli stessi fatti. Al momento della comunicazione i conti in questione risultavano vuoti o contenevano soltanto importi esigui.

Nessuna delle comunicazioni ha riguardato persone che figurano su una lista correlata alla legislazione sugli embarghi. Le segnalazioni sono scaturite piuttosto dalle notizie diffuse dai mass media o da informazioni di terzi, di cui

fanno parte anche i dati registrati nelle banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate da intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti.

Delle 33 segnalazioni inviate per sospetto finanziamento del terrorismo, 28 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Tra queste segnalazioni rientra anche il caso complesso menzionato in precedenza. In uno dei casi trasmessi, l'autorità competente ha deciso di non entrare nel merito poiché non è stato possibile confermare il sospetto iniziale. Nei 27 casi rimanenti la competente autorità di perseguimento penale nell'anno esame non ha preso alcuna decisione.

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Non entrata nel merito	7	13	2	3	4	3	3	6	1	1	43
Pendente	1	-	-	-	1	1	3	3	9	27	45
Abbandono	1	2	-	-	-	-	4	-	3	-	10
Sospensione	1	3	3	-	1	-	-	-	1	-	9
Sentenza	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Totale	11	18	5	3	7	4	10	9	14	28	109

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush *	Lista OFAC **	Lista Taliban ***	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto alla somma totale
2004	821	11	1,3 %	0	4	3	4	895 488.95	0,12 %
2005	729	20	2,7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6,71 %
2006	619	8	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361.63	2,08 %
2007	795	6	0,8 %	1	0	3	2	232 815.04	0,03 %
2008	851	9	1,1 %	0	1	0	8	1 058 008.40	0,05 %
2009	896	7	0,8 %	0	1	1	5	9 458.84	0,00 %
2010	1 159	13	1,1 %	0	1	0	12	23 098 233.85	2,73 %
2011	1 625	10	0,6 %	0	0	1	9	151 592.84	0,00 %
2012	1 585	15	0,9 %	0	0	0	15	7 468 722.50	0,24 %
2013	1 411	33	2,3 %	1	0	0	32	449 771.68	0,02 %
Totale	10 491	132	1,26 %	8	8	14	102	95 946 220.43	0,55 %

* <http://www.finma.ch/archiv/gwg/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>

** <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

*** <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it>

2.5 Statistica dettagliata

2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

Analisi del grafico

Circa l'84 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da quattro Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.



Come prevedibile, la maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. 1180 delle 1411 comunicazioni pervenute, ossia l'84 per cento del totale, provengono infatti da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino. Di questi quattro Cantoni, il numero delle segnalazioni provenienti dal Cantone di Zurigo è sceso in modo significativo come già nell'anno precedente. Tale dato si rivela tuttavia in linea con la tendenza generale a una lieve diminuzione, osservata a partire dal 2012, del numero di tutte le comunicazioni pervenute.

Nel 2013 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Turgovia, Giura, Appenzello Interno, Obvaldo, Nidvaldo e Glarona. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2) nonché dalle caratteristiche del settore finanziario nei suddetti Cantoni, orientato alle esigenze locali e regionali.

La diminuzione del numero totale delle comunicazioni pervenute rispetto all'anno precedente è dovuto dunque soprattutto al calo delle segnalazioni provenienti dal Cantone di Zurigo (da 720 a 530) e dal Cantone Ticino (da 200 a 177). Nel Cantone di Ginevra è stato invece registrato un aumento delle segnalazioni (da 239 a 274). Il numero registrato nel Cantone di Berna è rimasto praticamente invariato rispetto all'anno precedente (da 199 a 203). Nell'anno in esame, anche le segnalazioni provenienti dal Cantone di San Gallo hanno fatto registrare un aumento (da 87 a 104). Per quanto concerne invece il Cantone di Zugo, vi è stata una diminuzione significativa delle segnalazioni del 50 per cento (da 28 a 15).

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: anni 2004–2013

Cantone	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ZH	408	378	316	286	295	310	426	793	720	530	4 462
GE	116	116	67	180	168	181	182	350	239	274	1 873
BE	111	72	76	115	96	123	158	156	203	199	1 309
TI	86	59	82	77	96	97	237	146	200	177	1 257
SG	27	10	15	27	109	99	61	78	87	104	617
BS	26	52	14	36	49	36	28	29	49	48	367
ZG	8	12	18	31	7	8	6	20	28	15	153
VD	11	3	13	18	11	9	14	13	14	12	118
NE	3	6	2	7	6	7	12	4	4	6	57
FR	9	8	2	1			2	8	9	12	51
GR	5	1	2	4	3		7	5	11	10	48
LU	1	3	5	5	1	5	7	5	7	6	45
AG	2	1	3	1	3	6	3	7	1	6	33
SZ		3	1	2	1	3	7		5	2	24
BL	2	2		1		1	2	3	1	2	14
TG	3		2	1	1	2					9
SH		1		1		2	1	1	1	1	8
SO		1			1	1		1	1	2	7
JU					2	1	1	2	1		7
VS	1		1						1	4	7
AI				1		1	3		2		7
NW		1			1	2		3			7
OW	1			1		1	2		1		6
GL	1				1	1					3
AR								1		1	2
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (sede).



Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario autore della comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestita o è stata gestita la relazione bancaria o d'affari al momento della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le inviano a MROS, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non è possibile effettuare un confronto diretto con la statistica delle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 CPP⁶, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (n. 2.5.1) conferma questa situazione. Nel 2013 circa l'84 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate, analogamente agli anni precedenti, da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna e Ticino. La quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi quattro Cantoni è del 76 per cento.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



⁶ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)

Per un confronto: 2004–2013

Cantone	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ZH	199	200	178	207	215	243	318	483	559	429	3 031
GE	120	134	121	186	197	182	200	411	349	360	2 260
TI	143	91	97	109	128	167	295	231	294	258	1 813
BE	72	56	25	41	30	59	52	64	58	30	487
BS	54	59	23	43	27	26	54	61	64	50	461
SG	18	26	31	28	23	27	23	85	50	32	343
VD	28	17	17	26	32	17	27	78	36	59	337
LU	31	23	31	19	47	18	39	22	26	24	280
ZG	15	22	40	40	19	10	22	28	22	27	245
FR	29	15	5	16	19	41	24	24	22	12	207
AG	30	12	11	8	16	19	13	47	15	24	195
BL	4	5	1	7	23	21	24	14	8	14	121
NE	11	22	12	12	10	8	13	6	10	13	117
SO	12	10		6	20	12	9	13	7	20	109
VS	9	11	10	10	6	3	10	11	11	16	97
GR	14	2	3	5	5	5	9	16	19	15	93
TG	6	7	7	7	7	18	3	5	10	9	79
SZ	5	5	2	6	4	4	9	3	10	5	53
GL	8	4	2	9	6	6	6	6		1	48
JU	10	4	3	1	5	2	3	2	3	3	36
SH	1	2		3	1	2	1	6	6	4	26
NW	1	1			3	2		6		4	17
OW	1			1	6	2	2	1	1	1	15
AI				4		1	3	1	2		11
AR		1						1	3	1	6
UR				1	2	1					4
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico



– L'80 per cento delle comunicazioni proviene dalle banche, che per il terzo anno consecutivo hanno inviato più

di mille comunicazioni di sospetto.

– La quota delle segnalazioni provenienti dalle agenzie di trasferimento di fondi è sceso dal 23 per cento al cinque per cento (n. 2.2.2).

– Il numero delle segnalazioni degli amministratori patrimoniali è aumentato del 50 per cento.

– Si registra nuovamente un calo delle comunicazioni inviate da avvocati e notai.



Per un confronto: 2004-2013

Ramo d'attività	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Banche	342	294	359	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	6 738
Agenzie di trasferimento di fondi	391	348	164	231	185	168	184	379	363	74	2 487
Fiduciarie	36	31	45	23	37	36	58	62	65	69	462
Amministratori patrimoniali	13	18	6	8	19	30	40	27	49	74	284
Assicurazioni	8	9	18	13	15	9	9	11	9	19	120
Avvocati e notai	10	8	1	7	10	11	13	31	12	9	112
Carte di credito	2			2	2	10	9	10	22	14	71
Cas da gioco	2	7	8	3	1	5	8	6	6	8	54
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	1	1	8	4	1	11	1	5	1	4	37
Operazioni in valute estere	1	1	1			5	6	7		5	26
Commercio di materie prime e metalli preziosi			1	5	1		1	1	3	10	22
Altri	7		1	2		1	4	2	4	1	22
Agenti in valori di borsa	2	2		2	5	2	4		1	1	19
Uffici di cambio	3	3	2	1	1	1		3			14
Organismi di autodisciplina (OAD)		1	3	1		4		1			10
Distributori di fondi d'investimento	3	5		1							9
Autorità di vigilanza		1	2		1						4
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.4 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico



- Il numero delle comunicazioni delle banche continua a essere elevato ed è aumentato sia in termini assoluti che relativi rispetto all'anno precedente.
- La quota di comunicazioni delle banche su tutte le segnalazioni pervenute ha raggiunto l'80 per cento rispetto al 66 per cento registrato nel 2012.
- Le comunicazioni di sospetto provenienti dalle banche controllate da capitale estero sono diminuite notevolmente e sono state raggiunte in vetta alla graduatoria dalle categorie grandi banche e altri istituti finanziari, che hanno fatto invece registrare un aumento.

Le banche della piazza finanziaria svizzera hanno inviato a MROS per il terzo anno consecutivo più di mille comunicazioni di sospetto, facendo persino registrare,, con 1123 segnalazioni, il livello record degli ultimi dieci anni. La percentuale di comunicazioni delle banche sul totale delle comunicazioni inviate è aumentata da circa il 66 per cento dei due anni precedenti all'80 per cento.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2004	821	342	42 %
2005	729	294	40 %
2006	619	359	58 %
2007	795	492	62 %
2008	851	573	67 %
2009	896	603	67 %
2010	1159	822	71 %
2011	1625	1080	66 %
2012	1585	1050	66 %
2013	1411	1123	80 %

Nell'anno in esame è stata registrata una forte riduzione delle comunicazioni delle banche controllate da capitale estero, passate da 348 a 240, mentre per quanto concerne le comunicazioni provenienti dalle grandi banche è stato riscontrato nuovamente un aumento, ovvero da 308 a 324. L'aumento più significativo riguarda le comunicazioni provenienti dalla categoria *altri istituti finanziari* (da 42 nel 2012 a 230 nel 2013). Per quanto concerne invece la quota relativa agli *istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale*, la tendenza al

ribasso non sembra essersi arrestata. Con un totale di 95 comunicazioni relative all'anno in esame, il numero delle segnalazioni si è attestato sui valori medi dell'ultimo decen-



riano (75 all'anno). Anche le quote relative alle categorie *banche cantonali* e *banche private*, entrambe pari al sei per cento, hanno subito un lieve calo rispetto alle altre banche, (2012: banche cantonali 8 %, banche private 7 %).

Per un confronto: anni 2004–2013

Tipo di banca	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Banche controllate da capitale estero	139	173	102	120	134	188	290	388	348	240	2 122
Grandi banche	46	44	143	213	196	167	214	310	308	324	1 965
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	81	38	53	69	55	72	55	155	115	95	788
Banche cantonali	24	23	31	41	47	46	79	75	80	72	518
Banche Raiffeisen	28	3	6	19	107	93	49	60	64	79	508
Altri istituti finanziari	5	5	8	15	16	14	99	27	42	230	461
Banche private	12	3	14	8	5	8	7	26	72	70	225
Banche regionali e casse di risparmio	6	4	1	3	5	10	25	15	19	6	94
Filiali di banche estere	1	1	1	4	8	5	4	21	2	5	52
Altre banche								2		1	3
Istituti con sfera d'affari speciale								1		1	2
Totale	342	294	359	492	573	603	822	1 080	1 050	1 123	6 738

2.5.5 Elementi che suscitano sospetto**Organizzazione del grafico**

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico

- *Nell'anno in esame, il 72 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate sulla base di indizi e informazioni provenienti dall'esterno, superando la quota registrata nei due anni precedenti.*
- *Il criterio informazioni da gruppi ha assunto una maggiore rilevanza, collocandosi in graduatoria dopo criteri quali transazioni cash e sfondo economico non chiaro.*



Come nel 2012, nell'anno in esame le fonti principali da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto sono stati i *mass media* (32 % del totale), seguiti immediatamente, (sempre in analogia all'anno precedente) dalla categoria *informazioni di terzi* (26 %). In terza posizione (14 %) si attestano le *informazioni APP* (autorità di perseguimento penale) che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro emesse dalle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità. Sommando i dati delle prime tre categorie dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si constata quanto siano importanti per gli intermediari finanziari le informazioni provenienti dall'esterno. Ne risulta infatti che nel 72 per cento dei casi, le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti dall'esterno (2012: 67 %). Queste cifre dimostrano che gli intermediari finanziari sfruttano le possibilità di ricerca offerte dagli strumenti moderni, confrontano le

Legenda

Sfondo economico non chiaro	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
Informazioni APP	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione ai reati.
Informazioni di terzi	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Altri	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: <i>traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e diversi.</i>

informazioni ricavate da fonti esterne con i dati dei propri clienti e valutano e utilizzano le informazioni di terzi.

Mentre nell'anno precedente, la categoria *conti di passaggio*⁷ aveva assunto maggiore enfasi, nell'anno in esame tale categoria è stata scavalcata da *Informazioni da gruppi*. Quest'ultima rubrica comprende le comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari sulla base di accertamenti approfonditi condotti dopo aver ricevuto informazioni da altri gruppi. Tale numero è aumentato del 40% rispetto al periodo trattato dal precedente rapporto. A tale riguardo, occorre osservare che nell'anno in esame le segnalazioni hanno riguardato diversi casi complessi.



Per un confronto: 2004-2013

Elementi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Mass media	145	83	195	209	192	219	378	483	455	460	2 819
Informazioni di terzi	129	128	108	131	218	267	257	391	414	373	2 416
Transazioni cash	302	299	116	166	103	70	67	172	178	106	1 579
Informazioni APP	110	90	41	64	128	94	186	218	203	203	1 337
Sfondo economico non chiaro	23	49	55	71	108	80	147	145	153	124	955
Conti di passaggio	17	6	13	90	13	29	16	16	33	23	256
Falsificazioni di atti o denaro	11	15	19	10	18	44	22	34	28	18	219
Informazioni da gruppi	6	10	8	7	23	36	24	26	25	35	200
Diversi	32	7	5	5	8	3	9	14	31	10	124
Apertura di conti	18	9	13	21	13	9	13	5	13	5	119
Cambio	3	6	12	11	9	9	23	14	16	10	113
Paesi a rischio	3	3	1	1	2	2	3	81	1	3	100
Traffico di assegni	8	8	4	4	1	7	4	20	18	11	85
Operazioni con cartevalori	5	12	10	3	13	12	4	2	4	11	76
Operazioni di credito	3		7		1	4	1	1	6	5	28
Revisione / Vigilanza			7	1		10	2			2	22
Smurfing	1	3					1	1	7		13
Metalli preziosi	3		1	1		1	1	1		3	11
Operazioni fiduciarie			2		1					2	5
Monitoraggio delle transazioni										5	5
Assicurazioni sulla vita	1	1	2				1				5
Operazioni di cassa non in contanti	1							1		1	3
Info MROS (art. 11a cpv. 2 LRD)										1	1
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

⁷ cfr. A30 dell'allegato all'ORD-FINMA, RS 955.033.0.

2.5.6 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate da MROS unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e alla valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escluderla.

Analisi del grafico

- *La quota relativa di comunicazioni concernenti il presunto reato preliminare di truffa si attesta a una percentuale del 26 per cento, mantenendosi dunque su valori elevati. La seconda quota più elevata è costituita dal reato preliminare corruzione con il 12 per cento dei casi.*
- *La quota di comunicazioni concernenti il presunto reato preliminare di organizzazione criminale è aumentata di un punto percentuale attestandosi al sette per cento.*
- *Il numero di comunicazioni riguardanti il presunto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati è triplicato (9%).*
- *Le segnalazioni relative al reato preliminare di riciclaggio di denaro hanno subito un nuovo calo.*

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare è capeggiata dalla categoria *truffe*. Nel periodo oggetto del presente rapporto annuale la sua quota percentuale è leggermente diminuita. Mentre nel 2011 e nel 2012 quasi un terzo di tutte le segnalazioni inviate considerava la truffa quale reato preliminare, nel 2013 tale quota si è ridotta attestandosi ad un quarto delle stesse. Essa dipende in parte dalla natura stessa della categoria che, oltre alla truffa in grande stile su investimenti (p. es. la cibercriminalità organizzata), include anche le piccole truffe ampiamente diffuse come le truffe telematiche di minore entità.

Nell'anno in rassegna viene rilevata per la quarta volta separatamente e considerata retroattivamente anche per il 2007, 2008 e 2009 la categoria *abuso di un impianto per l'elaborazione di dati*, comprendente anche i casi di phishing. Per *phishing* s'intende un metodo utilizzato per ottenere in modo fraudolento i dati di accesso a un conto ban-

cario di un utente Internet, con l'intento di sottrargli beni patrimoniali. Fino al 2009 questa categoria era inclusa nella rubrica *truffa*. Nell'anno in esame sono state trasmesse 122 comunicazioni di sospetto riconducibili a questo reato preliminare (2012: 39). Dopo che per alcuni anni erano state esclusivamente le banche all'estero a essere colpite, nel 2013 diversi casi concernevano anche banche in Svizzera.

La seconda e la terza posizione sono ora occupate dalle categorie *corruzione* (12 %) e *appropriazione indebita* (11 %). Anche nell'anno in rassegna si è registrato infatti un nuovo aumento delle segnalazioni collegate a queste due categorie. L'aumento degli anni precedenti era in parte riconducibile agli eventi politici internazionali e alle comunicazioni di sospetto inviate in tale contesto. In effetti, l'appropriazione indebita di fondi pubblici e la corruzione sono reati tipici dei regimi autoritari. Nel 2013 non è stato possibile stabilire una relazione tra tali elementi.

Con una quota del sette per cento, la categoria *riciclaggio di denaro*, che concerne casi che né l'intermediario finanziario né l'Ufficio di comunicazione possono attribuire direttamente a un reato preliminare specifico, è scesa dalla seconda alla sesta posizione.



La categoria *reati in materia di stupefacenti* non è più visibile nel grafico a torta. In base alla statistica dettagliata tuttavia, sono stati registrati ancora 52 casi legati a tale reato preliminare. Il numero di segnalazioni inerenti a sospetto di *abuso di autorità* è aumentato da due a 22. Tale dato va tuttavia relativizzato in quanto è in parte riconducibile all'esistenza di tre casi complessi, ognuno collegato a cinque relazioni d'affari. Come nel 2012, le comunicazioni inerenti al reato preliminare di *appartenenza a un'organizzazione criminale* hanno fatto segnare un aumento (2013: 104 pari al 7 %; 2012: 97 pari al 6 %). Per quanto concerne tale categoria, la quota più elevata di comunicazioni era legata a organizzazioni criminali provenienti dall'Italia, sia in rapporto al numero dei casi (50) sia in rapporto ai beni patrimoniali segnalati (50 milioni di franchi). Al secondo posto, con 16 segnalazioni, si situano le bande di criminali provenienti dalla Russia; tuttavia se si considera il volume dei beni patrimoniali, con 29 milioni di franchi il Brasile superava in graduatoria la Russia con i suoi 11 milioni di franchi. Gli ulteriori casi segnalati collegati alla criminalità organizzata riguardavano eventi accaduti in Cina, Brasile e India.

Per la prima volta figurano nella statistica le comunicazioni inviate per sospetti reati borsistici. Tale novità si spiega con l'entrata in vigore il 1° maggio 2013 delle relative fattispecie penali dell'insider trading e della manipolazione dei corsi. Questi ultimi due reati hanno dato origine complessivamente a sette segnalazioni.

Nell'anno in esame hanno fatto segnare una forte diminuzione le segnalazioni per sospetto di *tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale* (2013: 4). La quota elevata di comunicazioni registrata nell'anno precedente per queste categorie di reato (2012: 19) sembra essere stata un'eccezione e va inoltre considerata in termini relativi dato che ben 11 di tali comunicazioni erano riconducibili a un singolo caso complesso. Nel 2013, le informazioni riguardanti i sospetti sulle persone coinvolte provenivano in due casi dai mass media; in un caso la segnalazione era stata invece

inviata sulla base di informazioni di terzi e in un ultimo caso all'origine della comunicazione vi erano alcune transazioni cash sospette.

Occorre infine evidenziare l'assenza di casi legati al reato preliminare del *traffico d'armi*. Mentre negli anni precedenti (ad eccezione del 2005) sono state sempre registrate segnalazioni rientranti in tale categoria di reato (in media tra una e 12 all'anno), nel 2013 non vi è stata alcuna comunicazione.



Per un confronto: 2004–2013

Reato preliminare	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Truffa	198	126	213	247	295	307	450	497	478	373	3 184
Non classificabile	330	292	148	155	111	69	102	108	121	87	1 523
Riciclaggio di denaro	20	37	45	54	57	81	129	252	209	93	977
Corruzione	59	52	47	101	81	65	60	158	167	172	962
Appropriazione indebita	26	40	27	32	67	88	51	124	156	159	770
Organizzazione criminale	55	41	31	20	48	83	42	101	98	104	623
Reati in materia di stupefacenti	22	20	14	34	35	32	114	161	97	52	581
Assenza di plausibilità	37	54	25	50	27	21	13	23	40	69	359
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati				18	33	22	49	51	39	122	334
Falsità in atti	14	10	17	10	22	37	28	56	38	15	247
Altri reati contro il patrimonio	14	12	13	22	22	36	10	7	34	41	211
Amministrazione infedele	4	10	11	21	12	20	44	25	34	25	206
Terrorismo	11	20	8	6	9	7	13	10	15	33	132
Furto	6	9	8	4	3	4	12	19	7	7	79
Traffico d'armi	6		1	12	8	3	4	9	12		55
Altri reati	9	2	9	3	3	5	5	3	7	7	53
Estorsione	3	1	1		4	2	20	6	1	8	46
Tratta di esseri umani / Reato contro l'integrità sessuale	3	1		3	4	3	3	1	19	4	41
Abuso di autorità								4	2	22	28
Contrabbando organizzato						5	7	3	5	4	24
Reato contro la vita e l'integrità della persona	2	1		1	9		1	1		1	16
Rapina	2			1	1		2	1		1	8
Contraffazione di merce								4	2	1	7
Pirateria di prodotti						2			2	3	7
Insider trading										6	6
Denaro falso		1				4			1		6
Traffico di migranti								1	1	1	3
Carente diligenza in operazioni finanziarie			1	1							2
Manipolazione dei corsi										1	1
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.7 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico



Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

- Nel 2013 la percentuale delle controparti domiciliate in Svizzera è cresciuta lievemente rispetto a quella delle controparti domiciliate all'estero. Al momento della comunicazione erano 646 le controparti domiciliate in Svizzera, pari al 46 per cento (2012: 661, pari al 42 %).
- La quota delle controparti domiciliate in Europa occidentale (inclusa la Svizzera) ammontava a 946 (67 %) rispetto a 1023 (65 %) nell'anno precedente.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Francia, CSI, Asia, Europa orientale, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto



For comparison: 2004–2013

Domicile of client	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Switzerland	447	365	275	348	385	320	517	660	661	646	4 624
Caribbean	49	60	40	65	79	97	80	184	150	109	913
Central / South America	28	41	21	58	71	68	87	175	161	149	859
Italy	71	45	55	48	46	103	85	95	113	106	767
Remaining Western Europe	41	45	53	50	62	46	88	107	119	106	717
Germany	37	35	36	51	51	34	54	40	37	37	412
Great Britain	18	16	33	58	16	31	72	59	49	27	379
Middle East	16	17	9	20	19	22	27	84	50	51	315
North America	19	25	25	20	23	23	48	38	36	32	289
Africa	18	13	8	12	11	16	22	66	47	45	258
France	18	17	12	18	22	58	26	32	34	18	255
Asia	12	15	26	19	22	29	16	17	19	18	193
Eastern Europe	17	13	14	9	10	10	11	17	39	11	151
C.I.S.	15	2	7	3	13	15	9	21	27	35	147
Australia /Oceania	9	6	1	7	13	17	5	17	21	14	110
Scandinavia	5	6	3	8	5	6	10	7	10	6	66
unknown	1	8	1	1	3	1	2	6	12	1	36
Total	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.8 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico



Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- Al pari dell'aumento percentuale del numero delle persone domiciliate in Svizzera, anche la quota percentuale del numero dei cittadini svizzeri oggetto di comunicazioni ha fatto registrare un nuovo incremento: 403 (29 %) rispetto a 405 (26 %) dell'anno precedente.
- Le controparti di nazionalità italiana sono nuovamente al secondo posto con un aumento della percentuale dall'11 per cento al 12 per cento.
- La categoria Altri Paesi dell'Europa occidentale, che occupava la quinta posizione, ha scalzato dal quarto posto la categoria Caraibi (ora quinta). Dopo il valore record registrato nel 2011, sono state infatti registrate meno comunicazioni concernenti controparti provenienti dai Caraibi (2013: 112, 2012: 150).

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Germania, Francia, CSI, Asia, Nord America, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta



Per un confronto: anni 2004–2013

Nazionalità della controparte	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Svizzera	274	249	186	261	271	196	257	320	405	403	2 822
Italia	85	64	71	57	72	147	122	123	176	168	1 085
Caraibi	47	58	39	67	77	93	83	177	150	112	903
Centro / Sud America	30	42	22	66	68	71	92	172	156	145	864
Altri Paesi dell'Europa occidentale	48	56	65	47	67	63	97	103	128	127	801
Africa	72	40	30	40	37	35	63	212	115	88	732
Germania	44	48	48	61	78	58	67	59	69	62	594
Medio Oriente	49	33	16	22	21	31	38	102	64	47	423
Gran Bretagna	22	15	34	56	11	33	73	82	52	31	409
Europa orientale	40	35	25	24	25	27	36	62	70	34	378
Asia	24	22	26	29	23	23	103	45	30	51	376
Nord America	23	28	24	23	24	29	48	37	39	46	321
Francia	19	18	19	19	28	42	45	55	45	28	318
CSI	23	8	8	8	24	18	15	49	41	43	237
Australia/Oceania	11	5	1	6	12	17	6	16	21	12	107
Scandinavia	8	3	4	9	10	11	12	10	13	13	93
Nazionalità sconosciuta	2	5	1		3	2	2	1	11	1	28
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.9 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.



Analisi del grafico

- In generale la quota maggiore è rappresentata dagli aventi diritto economico domiciliati in Europa occidentale. Il numero degli aventi diritto economico domiciliati in Svizzera è cresciuto ad esempio dal 42 per cento del 2012 al 43 per cento del 2013.
- L'aumento ha interessato anche i restanti Paesi dell'Europa occidentale (Italia, altri Paesi dell'Europa occidentale, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia) con una quota del 28 per cento rispetto al 26,7 per cento dell'anno precedente.

– Mentre il numero di aventi diritto economico domiciliati nell'Europa orientale non ha più raggiunto valori record, il 71 per cento (2012: 69 per cento) delle comunicazioni registrate ha riguardato pertanto gli aventi diritto economico domiciliati in Europa occidentale, compresa la Svizzera.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Nord America, Europa orientale, Asia, Caraibi, Scandinavia, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto



Per un confronto: anni 2004–2013

Domicilio dell'avente diritto economico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Svizzera	420	292	241	321	358	320	494	634	664	608	4 352
Italia	89	54	84	67	83	127	161	187	191	175	1 218
Altri Paesi dell'Europa occidentale	40	51	46	65	56	41	132	152	129	129	841
Germania	46	44	47	62	67	45	69	49	43	54	526
Centro/Sud America	27	32	14	35	64	39	32	51	85	116	495
Medio Oriente	28	30	10	36	33	21	41	132	43	61	435
Gran Bretagna	19	42	37	65	19	31	41	86	41	26	407
CSI	18	8	15	7	31	52	21	47	82	99	380
Nord America	32	29	32	27	28	34	48	45	32	39	346
Africa	26	35	17	21	22	19	24	100	46	25	335
Francia	20	29	18	23	26	63	35	45	39	21	319
Europa orientale	20	33	22	13	18	24	21	32	104	13	300
Asia	14	24	29	27	24	49	23	23	46	26	285
Scandinavia	5	11	4	21	5	7	12	12	19	11	107
Caraibi	7	4	1	2	6	21	3	18	13	6	81
Domicilio sconosciuto	1	7	1	1	3	2	2	6	8	2	33
Australia/Oceania	9	4	1	2	8	1		6			31
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.10 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.



Analisi del grafico

– Analogamente al 2012, la quota degli aventi diritto economico di nazionalità svizzera è nuovamente aumentata raggiungendo con 349 segnalazioni, ovvero il 25 per cento del totale, il livello record degli ultimi dieci anni (2012: 326 pari al 21 %).

- Gli aventi diritto economico di nazionalità italiana occupano nuovamente la seconda posizione, nonostante una diminuzione relativa dal 18 per cento al 17 per cento. Il secondo cambiamento più rilevante della quota relativa riguarda gli aventi diritto economico provenienti dai Paesi del Centro e del Sud America (2012: 4 %, 2013: 8 %).
- La quota degli aventi diritto economico provenienti dai Paesi africani si attesta ancora su livelli modesti con una percentuale del cinque per cento (2012: 7 %).

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Francia, Asia, Nord America, Centro / Sud America, Scandinavia, Caraibi, Australia/ Oceania, nazionalità sconosciuta



Per un confronto: anni 2004–2013

Nazionalità dell'avente diritto economico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Svizzera	244	188	143	217	228	178	195	273	326	349	2 341
Italia	103	71	99	75	114	179	271	221	280	241	1 654
Africa	77	60	39	46	49	35	66	245	113	72	802
Altri Paesi dell'Europa occidentale	52	55	60	57	57	53	88	87	139	144	792
Germania	56	59	64	80	94	75	92	90	88	90	788
Europa orientale	42	48	35	28	35	42	56	81	145	39	551
CSI	30	17	16	17	43	60	30	91	113	110	527
Medio Oriente	57	50	16	27	28	29	46	145	68	51	517
Asia	27	27	28	40	33	44	110	51	54	59	473
Centro /Sud America	31	31	11	37	60	43	39	44	72	104	472
Gran Bretagna	17	23	38	83	16	33	39	141	52	30	472
Nord America	34	42	35	31	31	55	47	50	36	60	421
Francia	23	42	27	30	36	43	57	69	50	34	411
Scandinavia	8	6	5	21	12	12	14	19	25	20	142
Caraibi	3	3		4	5	9	6	14	11	6	61
Australia/Oceania	15	3	2	2	7	3	1	3	5		41
Nazionalità sconosciuta	2	4	1		3	3	2	1	8	2	26
Totale	821	729	619	795	851	896	1 159	1 625	1 585	1 411	10 491

2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 27 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 24 e seguenti CPP.

Analisi del grafico

- La quota di trasmissione delle comunicazioni ha fatto registrare un nuovo calo (2013: 79,1 %, 2012: 85,5 %, 2011: 90,5 %).
- Le segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione sono leggermente diminuite.



Dopo aver analizzato i casi, nel 2013 MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1116 (2012: 1355) delle 1411 comunicazioni di sospetto pervenute (2012: 1585). La quota di trasmissione è pertanto pari al 79,1 per cento (2012: 85,5 %).

Nel 2013 il numero di segnalazioni trasmesse da MROS al Ministero pubblico della Confederazione ha fatto registrare un calo non solo in termini assoluti, passando dalle 484 segnalazioni dell'anno precedente alle 377 segnalazioni, ma anche in termini percentuali (2013: 34 % a fronte di una quota di trasmissione del 36 % nel 2012).

MROS ha trasmesso le restanti 739 comunicazioni di sospetto alle autorità di perseguimento penale di 23 Cantoni. Dall'analisi delle statistiche emerge che il Cantone di Zurigo occupa nuovamente la seconda posizione (2013: 205, ovvero il 18 %); il Cantone di Ginevra si piazza invece in terza posizione (2013: 168, ovvero il 15 %), Il Cantone Ticino, pur facendo registrare un calo, con 141 segnalazioni si situa invece al quarto posto (2012: 185). Come si evince dalle statistiche, il numero di segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione e ai ministeri pubblici del Cantone di Ginevra, Zurigo e Ticino si distacca notevolmente dai dati relativi alle altre autorità di perseguimento penale.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: anni 2004–2013

Autorità	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
CH	238	154	150	289	221	182	361	469	484	377	2 925
ZH	118	81	93	90	97	146	139	293	197	205	1 459
GE	61	71	53	66	76	161	141	183	205	168	1 185
TI	61	44	69	33	85	118	134	126	185	141	996
BE	31	20	12	25	14	27	36	47	51	15	278
BS	22	34	13	16	19	20	35	50	40	24	273
VD	15	15	17	12	25	13	26	69	27	33	252
SG	13	11	15	13	17	17	18	67	31	19	221
ZG	8	22	21	16	38	8	16	19	8	14	170
AG	12	5	13	10	9	9	14	49	27	17	165
LU	10	11	17	14	25	11	13	9	15	16	141
BL	2	4	4	10	18	13	13	8	13	10	95
NE	8	16	4	5	8	8	7	10	8	8	82
SO	8	4	4	3	13	16	5	14	1	13	81
TG	1	3	4	3	3	22	7	9	14	8	74
SZ	6	2	7	4	2	5	8	8	8	7	57
FR	2	4	3	4	2	5	5	10	16	5	56
VS	3	1	5	5	1	3	9	7	5	11	50
GR	2	4	3	2	2	4	9	6	7	9	48
SH		1		1	1	1	2	8	5	7	26
NW	1				3	2	1	5	1	4	17
OW	1			1	6	3		1	2		14
JU	1	1	1		2	2	1	1	1	2	12
AI				3			2	1	2		8
AR							1	2	2	2	7
GL		1		3		1				1	6
UR				1	1						2
Totale	624	509	508	629	688	797	1 003	1 471	1 355	1 116	8 700

2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

Analisi del grafico

Quasi il 44 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale dal 2004 in poi, sono ancora pendenti.

In virtù dell'articolo 23 capoverso 4 LRD, MROS decide autonomamente in merito alla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Esaminando la presente statistica occorre tener presente che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni poiché le norme in materia di protezione dei dati sanciscono la cancellazione dei dati personali che risalgono a più di dieci anni prima.

Tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2013 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 8700 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2013, 4892 di esse (circa il 56 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:


- nel 7,9 per cento dei casi (385) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state 21 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 9 assoluzioni da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quello di riciclaggio di denaro), 178 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 177 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro;
- nel 43,8 per cento dei casi (2142) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 40,2 per cento dei casi (1965) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale in Svizzera. I Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni Cantoni hanno ad esempio rinunciato ad avviare un procedimento, ma hanno informato spontaneamente l'autorità omologa estera in virtù dell'articolo 67a AIMP⁸, per consentirle di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera. Tale prassi non sarà più adottata in seguito alla sentenza pronunciata nel

luglio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale⁹.

- nell'8,2 per cento dei casi (400) il procedimento penale è stato sospeso, anche a causa del fatto che all'estero ne era già stato avviato uno per lo stesso caso.

Quasi il 43,8 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 3808, sono ancora pendenti (alla fine del 2012 la quota era del 42 %). I motivi sono di varia natura:


- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano spesso lunghe;
- le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molto tempo e molte risorse;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata a MROS, poiché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260ter numero 1 (organizzazione criminale), 305bis (riciclaggio di denaro) o 305ter (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD);
- le autorità non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.



⁹ Cfr. RR.2012.311. Le autorità tedesche di perseguimento penale avevano richiesto al pubblico ministero del Cantone di Zurigo della documentazione bancaria utilizzando i canali dell'assistenza giudiziaria. Il pubblico ministero del Cantone di Zurigo aveva accolto la richiesta. Nei confronti di tale decisione era stato tuttavia presentato un ricorso, in cui si adduceva che il procedimento penale cui si riferiva la domanda di assistenza giudiziaria fosse stato avviato in Germania dopo che il pubblico ministero del Cantone di Zurigo aveva trasmesso spontaneamente informazioni all'autorità omologa tedesca, in virtù dell'articolo 67a capoverso 1 AIMP 67, in modo illegittimo, ovvero senza aver prima avviato un proprio procedimento penale. Tali informazioni erano state infatti trasmesse nell'ambito dei cosiddetti accertamenti preliminari. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto il ricorso, rilevando altresì, basandosi su decisioni precedenti del Tribunale penale federale, che la trasmissione spontanea di informazioni ai sensi dell'articolo 67a AIMP presuppone in ogni caso un procedimento penale in corso in Svizzera. In base all'articolo 67a capoverso 1 AIMP, infatti, un'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova «acquisiti per la propria inchiesta [...]».

⁸ Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1)

Stato delle comunicazioni di sospetto 2004 - 2013 (per autorità responsabile)



Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2004 – 2013)

Autorità	Pendente		Non entrata nel merito		Abbandono		Sospensione		Sentenza		Totale	
AG	62	37,58 %	17	10,30 %	35	21,21 %	22	13,33 %	29	17,58 %	165	100,00 %
AI	8	100,00 %	0	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	8	100,00 %
AR	3	42,86 %	0	0,00 %	2	28,57 %	1	14,29 %	1	14,29 %	7	100,00 %
BE	72	25,90 %	74	26,62 %	79	28,42 %	17	6,12 %	36	12,95 %	278	100,00 %
BL	23	24,21 %	15	15,79 %	53	55,79 %	1	1,05 %	3	3,16 %	95	100,00 %
BS	51	18,68 %	59	21,61 %	137	50,18 %	13	4,76 %	13	4,76 %	273	100,00 %
CH	1 493	51,04 %	564	19,28 %	606	20,72 %	231	7,90 %	31	1,06 %	2 925	100,00 %
FR	14	25,00 %	7	12,50 %	16	28,57 %	6	10,71 %	13	23,21 %	56	100,00 %
GE	684	57,72 %	46	3,88 %	395	33,33 %	13	1,10 %	47	3,97 %	1 185	100,00 %
GL	2	33,33 %	3	50,00 %	1	16,67 %		0,00 %		0,00 %	6	100,00 %
GR	20	41,67 %	6	12,50 %	16	33,33 %	2	4,17 %	4	8,33 %	48	100,00 %
JU	8	66,67 %	0	0,00 %	2	16,67 %	1	8,33 %	1	8,33 %	12	100,00 %
LU	28	19,86 %	10	7,09 %	83	58,87 %	2	1,42 %	18	12,77 %	141	100,00 %
NE	34	41,46 %	3	3,66 %	24	29,27 %	6	7,32 %	15	18,29 %	82	100,00 %
NW	9	52,94 %	4	23,53 %	3	17,65 %	1	5,88 %		0,00 %	17	100,00 %
OW	4	28,57 %	1	7,14 %	8	57,14 %		0,00 %	1	7,14 %	14	100,00 %
SG	56	25,34 %	51	23,08 %	67	30,32 %	17	7,69 %	30	13,57 %	221	100,00 %
SH	14	53,85 %	1	3,85 %	9	34,62 %	1	3,85 %	1	3,85 %	26	100,00 %
SO	43	53,09 %	10	12,35 %	16	19,75 %	5	6,17 %	7	8,64 %	81	100,00 %
SZ	29	50,88 %	10	17,54 %	15	26,32 %	1	1,75 %	2	3,51 %	57	100,00 %
TG	29	39,19 %	16	21,62 %	21	28,38 %	2	2,70 %	6	8,11 %	74	100,00 %
TI	495	49,70 %	172	17,27 %	303	30,42 %	7	0,70 %	19	1,91 %	996	100,00 %
UR	1	50,00 %	0	0,00 %	1	50,00 %		0,00 %		0,00 %	2	100,00 %
VD	98	38,89 %	27	10,71 %	70	27,78 %	21	8,33 %	36	14,29 %	252	100,00 %
VS	21	42,00 %	7	14,00 %	16	32,00 %		0,00 %	6	12,00 %	50	100,00 %
ZG	16	9,41 %	91	53,53 %	47	27,65 %	14	8,24 %	2	1,18 %	170	100,00 %
ZH	491	33,65 %	771	52,84 %	117	8,02 %	16	1,10 %	64	4,39 %	1 459	100,00 %
Total	3 808	43,77 %	1 965	22,59 %	2 142	24,62 %	400	4,60 %	385	4,42 %	8 700	100,00 %

3 Tipologie (dalla casistica del 2013)

3.1 Un secondo lavoro particolarmente redditizio

Una donna proveniente da un Paese limitrofo si è rivolta a una compagnia d'assicurazione con l'intenzione di stipulare una polizza sulla vita. Negli uffici dell'assicuratore la potenziale cliente si è comportata in modo estremamente strano. Ha chiesto informazioni concrete sulla possibilità di consegnare all'intermediario finanziario la somma in questione, un importo nell'ordine di sei cifre, in contanti e in un'unica soluzione. Il denaro, frutto di una presunta vendita di azioni, pare si trovasse in una cassetta di sicurezza presso una banca svizzera. Inizialmente la signora si era inoltre rifiutata di fornire le proprie generalità, sostenendo che a quello stadio delle trattative preferiva restare nell'anonimato. Il sospetto che potesse trattarsi di valori patrimoniali di provenienza illecita è stato rafforzato infine dal fatto che l'interessata ha chiesto se la Svizzera scambia informazioni finanziarie con altri Paesi.

L'intermediario ha risposto che, in linea di principio, non accetta versamenti in contanti. A quel punto, la signora si è informata sulla possibilità di versare la somma su un conto bancario o postale, possibilmente senza destare sospetti.

Dalle ricerche di MROS è emerso che l'interessata non era registrata in alcuna banca dati di polizia. Nell'archivio media risultavano, tuttavia, diversi riferimenti a una persona omonima coinvolta in una procedura d'insolvenza all'estero. Negli articoli non era però precisata la data di nascita e l'indirizzo non corrispondeva a quello fornito dalla cliente.

MROS si è allora rivolto alla FIU dello Stato di provenienza della donna per sapere se potesse trattarsi della stessa persona coinvolta nella procedura d'insolvenza. In caso affermativo, si sarebbe potuto desumere che si trattasse di valori patrimoniali sottratti ai creditori. MROS ha inoltre chiesto informazioni complementari ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD all'intermediario finanziario svizzero presso il quale l'interessata aveva locato una cassetta di sicurezza.

La FIU interpellata ha comunicato a MROS che la persona segnalata non era la stessa della procedura d'insolvenza. Non corrispondevano, infatti, né la data di nascita né l'indirizzo. In seguito, MROS è giunto alla conclusione che l'origine del denaro era interamente spiegabile dalle operazioni immobiliari e dalle attività professionali della cliente. Quest'ultima aveva dichiarato di essere attiva in campo immobiliare, possedere diversi immobili e lavorare accessoriamente in un'agenzia di escort. Dato che anche la banca contattata ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD ha confermato le informazioni fornite dalla cliente, tutti i dubbi potevano considerarsi fugati e la comunicazione di sospetto non è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

3.2 Un cameriere disonesto

Un hotel ha informato una banca che da uno dei suoi conti erano state sottratte in modo fraudolento consistenti somme di denaro. A quanto sembrava, sul conto in questione era stata effettuata una serie di addebiti illeciti.

Dall'analisi delle transazioni bancarie è emerso che dal conto dell'hotel erano partiti complessivamente cinque versamenti, alcuni dei quali decisamente cospicui, a favore di uno stesso conto, il cui intestatario si era poi affrettato a prelevare corrispondenti somme in contanti.

Ulteriori controlli hanno permesso di accertare che il titolare di questo secondo conto era un cameriere dell'hotel ed era apparentemente riuscito a manipolare un lettore di carte magnetiche utilizzato dal personale in servizio al ristorante dell'hotel per incassare i conti al tavolo.

Di tutta evidenza, il cameriere aveva fatto in modo che, inserendo la propria carta nell'apparecchio, fosse addebitato il conto dell'hotel e accreditato quello a lui intestato, invertendo di fatto la normale operazione di addebito sul conto di un cliente e successivo accredito sul conto dell'hotel.

In questo modo, tra la metà di giugno e la metà di luglio 2013, il cameriere era riuscito a sottrarre al suo datore di lavoro decine di migliaia di franchi. Si configurava quindi il sospetto di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP.

Altri accertamenti effettuati da MROS non hanno fornito ulteriori indicazioni. Dato che la fattispecie descritta dall'intermediario finanziario non lasciava dubbi sul fatto che il titolare del conto avesse commesso un reato, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale.

3.3 Affari d'oro di dubbia natura

L'intermediario finanziario autore della segnalazione, attivo nel commercio e nella raffinazione di metalli preziosi, ha ricevuto un'e-mail da una persona sconosciuta dal nome asiatico, spedita da un indirizzo e-mail, altrettanto sconosciuto, aperto presso un provider commerciale. Nello scritto veniva proposta la vendita di una grande quantità d'oro. All'e-mail era acclusa una lettera con l'intestazione di una società con sede in Svizzera che affermava di aver ricevuto da una terza ditta l'incarico di procacciare acquirenti e seguire le transazioni in oro in qualità di fiduciaria. Quest'ultima società, anch'essa con sede in Svizzera, sarebbe stata contattata direttamente dalla banca proprietaria dell'oro messo in vendita, che però non veniva menzionata nella lettera. Si trattava di «una partita d'oro piuttosto grossa», il cui prezzo sarebbe stato inferiore del quattro per cento alla quotazione ufficiale del mercato di Londra (*gold fixing*).

Secondo l'intermediario autore della segnalazione si trattava di un'offerta illecita, visto in particolare che simili quantità d'oro sono scambiate esclusivamente tra grandi operatori e che l'ipotetica banca non veniva menzionata. Sospettava inoltre che entrambe le società agissero senza disporre della necessaria autorizzazione a esercitare l'attività di intermediario finanziario.

Dall'analisi delle banche dati è emerso che un esponente di una delle due società coinvolte anni prima era stato condannato all'estero per truffa. Era quindi legittimo chiedersi se una parte del guadagno illecito realizzato in quell'occasione non fosse stata a suo tempo investita in oro e ora non si stesse tentando di convertirla in denaro liquido dato che nel frattempo il valore di mercato del prezioso metallo era aumentato considerevolmente. MROS ha chiesto al suo omologo estero se, al momento della condanna, fossero stati confiscati tutti i valori patrimoniali oggetto della truffa. Purtroppo, a causa del lungo tempo trascorso, gli atti processuali non erano più disponibili. Non è stato quindi possibile approfondire ulteriormente il sospetto sulla provenienza dei valori che è stato dunque lasciato cadere.

Non essendovi altri indizi di un possibile reato preliminare, il caso è stato per il momento archiviato.

3.4 Scambio di informazioni con una FIU estera

Nei media sono apparsi articoli riguardanti l'arresto di una persona avvenuto in un Paese europeo per un presunto caso di appropriazione indebita particolarmente grave ai danni di diverse centinaia di investitori privati. A seguito della pubblicazione della notizia, due intermediari svizzeri, che intrattenevano relazioni d'affari con la persona arrestata, hanno entrambi inviato una comunicazione di sospetto. Il primo, uno studio legale, aveva costituito per conto del cliente tre società in Svizzera e aperto dei conti ad esse intestati presso un intermediario finanziario. Sia i mezzi utilizzati per la costituzione delle società, sia quelli giacenti sui conti avrebbero potuto provenire dal reato contestato al cliente. La seconda comunicazione è stata invece presentata dall'intermediario finanziario presso il quale erano stati aperti i conti. Oltre ai conti intestati alle tre società e per i quali l'indiziato era l'avente economicamente diritto, risultavano anche altri conti intestati direttamente a lui. Entrambe le comunicazioni sono state trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente in Svizzera. D'intesa con quest'ultima, MROS si è rivolto alla FIU dello Stato estero per ottenere informazioni sulle persone coinvolte, sapere quali fossero le autorità competenti e avere notizie sullo stato del procedimento. Le informazioni raccolte sono state girate immediatamente all'autorità di perseguimento penale svizzera, che ha potuto trasmettere all'autorità di perseguimento penale estera competente le indicazioni necessarie per presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. Né è conseguito l'abbandono del procedimento penale avviato in Svizzera per sospetto riciclaggio di denaro. Nel Paese europeo in questione, il riciclaggio di

denaro è infatti perseguito come atto successivo assorbito nel capo d'accusa principale. In applicazione del principio «*ne bis in idem*» (divieto di processare una persona due volte per lo stesso reato), non sarebbe stato quindi possibile proseguire il procedimento anche in Svizzera, nemmeno se il caso all'estero si fosse concluso con una condanna.

3.5 Pump & dump

Un intermediario finanziario ha segnalato un conto sul quale erano stati effettuati diversi accrediti di importo elevato, dei quali appariva opportuno chiarire la natura. Le somme provenivano da varie società dietro alle quali, secondo gli accertamenti svolti dall'intermediario, figurava sempre la stessa persona. Il cliente asseriva trattarsi di prestiti reciproci tra società e ha fornito le copie dei presunti contratti di prestito. L'intermediario ha però constatato che la cifra indicata in uno dei contratti coincideva con quella di un altro contratto di prestito e quindi non poteva giustificare la transazione effettivamente avvenuta. Informato della cosa, il cliente ha risposto che si trattava di un mero errore di redazione e ha inviato la copia del contratto di prestito rettificato. A quel punto, l'intermediario finanziario ha chiesto informazioni su chi fosse l'avente economicamente diritto ultimo delle somme versate, ricevendo in risposta un elenco di società offshore. Sospettando che si trattasse con tutta probabilità di società di sede, che non potevano dunque essere gli effettivi aventi economicamente diritto, l'intermediario ha chiesto ulteriori precisazioni al cliente che ha fatto il nome di diverse persone fisiche residenti all'estero. Tramite fonti pubbliche, MROS è venuto a sapere che tali persone erano coinvolte in una frode del tipo «*pump and dump*¹⁰». Tale informazione è stata confermata anche dalla FIU estera interessata. Le transazioni non avevano alcun senso dal punto di vista economico, poiché non è stato possibile accertare definitivamente la ragione per la quale i soldi erano stati versati passando da diverse società. Pertanto, sulla base anche degli articoli apparsi nei media secondo cui gli aventi economicamente diritto effettivi erano sospettati di truffa su investimenti, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale. È stata immediatamente avviata un'inchiesta, ancora in corso nell'anno oggetto del presente rapporto.

3.6 Acquisto di bitcoin con denaro di origine criminosa?

Un intermediario finanziario svizzero è stato informato via SWIFT da una banca regionale estera che sul conto di un

¹⁰ Tipologia di frode che consiste nell'acquistare azioni a prezzi favorevoli e a farne successivamente lievitare il corso in maniera artificiosa, spingendo altri investitori ad acquistarle in grandi quantità. Spesso gli ignari investitori ricevono e-mail (anche in forma di spam) o telefonate con «consigli d'investimento» e le «ultime novità» sull'azienda. Al momento opportuno, i truffatori vendono le loro azioni realizzando lauti guadagni, mentre gli altri investitori si ritrovano con un pacchetto di azioni in forte perdita, dato che in seguito le negoziazioni del titolo crollano.

cliente era stato effettuato un accredito di 5000 euro probabilmente di origine criminosa, frutto di un'attività di *hacking* o di *phishing*. Dai chiarimenti richiesti immediatamente al titolare del conto ai sensi dell'articolo 6 LRD è risultato che il cliente aveva effettuato una vendita privata di bitcoin (una forma di moneta virtuale) attraverso un'apposita borsa. Il possesso di bitcoin è comprovato da una chiave crittografica, le transazioni sono effettuate con firma digitale e dovrebbero essere archiviate in una banca dati pubblica. L'accredito oggetto della segnalazione era avvenuto a seguito della vendita di bitcoin effettivamente appartenenti al cliente. Il titolare del conto ha presentato all'intermediario svizzero una documentazione esauriente sulla vendita dei bitcoin nonché la corrispondenza intercorsa con la parte acquirente sospettata di reato. Il titolare del conto aveva tra l'altro chiesto chiarimenti alla controparte, dopo aver constatato che il nome dell'esecutore del versamento non corrispondeva a quello dell'acquirente. La compratrice ha spiegato la divergenza sostenendo che il versamento era partito dal conto del marito. Il venditore ha quindi sbloccato i bitcoin, tanto più che nella descrizione della causale del versamento era indicato anche il numero riservato di transazione.

Fino ad allora, il titolare del conto non sapeva precisamente chi fosse il compratore in quanto i bitcoin vengono negoziati in forma anonima. Egli ha tuttavia cooperato pienamente con l'intermediario finanziario autore della segnalazione, ha presentato tutti i documenti necessari (protocolli chat ecc.) e ha provveduto di sua iniziativa a informare la piattaforma di vendita localbitcoins.com. A quest'ultima ha inoltre chiesto informazioni più dettagliate sull'acquirente e sulla sua identità come pure l'annullamento della transazione. MROS prosegue nella raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del caso.

Secondo un articolo apparso sui media il 20 gennaio 2014, due giorni prima, ovvero il 18 gennaio, la World Bitcoin Association ha messo in funzione presso il mercato coperto Im Viadukt di Zurigo un bancomat per bitcoin accessibile al pubblico. Lo scopo era quello di verificare, con un test pilota di una settimana, il bisogno di un bancomat per bitcoin in previsione di installarne uno fisso, in sede da definirsi, entro la fine del mese di aprile 2014. Per acquistare bitcoin al bancomat è necessario aprire preliminarmente un conto in bitcoin via Internet. L'acquirente può successivamente accedere allo sportello automatico tramite il codice QR ricevuto sul proprio smartphone. Durante la fase pilota, il pagamento dei bitcoin poteva essere effettuato solo in euro e più avanti anche in franchi svizzeri. Pochi minuti dopo la transazione, i bitcoin acquistati sono accreditati sul relativo conto.

3.7 Corruzione in Sud America?

Un intermediario finanziario ha inviato una comunicazione a seguito di un pagamento non giustificato dall'attività d'affari indicata dal titolare del conto. Il cliente in questione era una società che sosteneva di rappresentare un'azienda europea attiva in Sud America e di incassare delle commissioni a tale titolo. L'acquirente finale dei prodotti dell'azienda europea era una filiale di un'azienda statale sudamericana. Nell'estate del 2012 l'azienda europea ha effettuato diversi pagamenti, due dei quali sul conto di una società offshore. A quel punto l'intermediario finanziario ha chiesto al suo cliente chiarimenti sul rapporto con il beneficiario ed è venuto a sapere che anche la società offshore aveva presumibilmente fornito servizi di lobbying all'azienda statale sudamericana. Il cliente non è però stato in grado né di documentare né di giustificare in modo plausibile le transazioni.

Una richiesta a un'autorità partner estera ha permesso di scoprire che la società offshore era una società di sede e di individuare l'avente economicamente diritto e la persona che figurava quale direttore della società. Questa persona era già nota a MROS a causa di una precedente comunicazione che l'aveva posta in relazione a un caso di corruzione e riciclaggio di denaro. Anche in tale occasione, i valori patrimoniali sospetti erano stati presumibilmente riciclati tramite diverse società offshore. L'interessato era inoltre stato coinvolto in diverse inchieste penali in Svizzera e all'estero che però, per insufficienza di prove, non erano mai sfociate in un procedimento. Nei media erano inoltre apparsi diversi articoli secondo cui, in passato, la persona in questione aveva aperto conti e creato strutture offshore allo scopo di mascherare la provenienza del denaro collegato ad attività di corruzione e riciclaggio. Dato che il cliente non è stato in grado di giustificare in modo plausibile le transazioni effettuate a favore delle società offshore e che è emerso il nome di una persona collegata a altri presunti affari illegali, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale svizzere.

3.8 Commercio di caffè o operazioni di cambio illegali?

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari dalla quale nel giro di due giorni erano stati effettuati due prelievi di denaro contante presso due diverse filiali, facendo sorgere un sospetto di *smurfing*. Da un'analisi delle transazioni è emerso che dall'apertura della relazione erano stati effettuati molti altri prelievi in contanti. L'intermediario ha chiesto al titolare del conto spiegazioni più approfondite sulle transazioni. Il cliente ha dichiarato di occuparsi di commercio internazionale di caffè e di possedere a tal scopo un'azienda con sede in Europa. Il caffè sarebbe importato direttamente dall'Africa, stoccato in un magazzino nei pressi di un porto europeo e successi-

vamente venduto a dettaglianti. I fondi affluiti sul conto oggetto della segnalazione provenivano però da diverse società offshore senza un legame apparente con il commercio del caffè. Il cliente ha asserito che il denaro prelevato in contanti serviva a pagare i costi di trasporto e stoccaggio e che si trattava di proventi commerciali sottratti alle imposte. A quel punto, l'intermediario ha comunicato al titolare del conto che, date le circostanze, non intendeva proseguire nel rapporto d'affari. Il cliente ha chiesto allora di farsi accreditare le somme su conti messi a disposizione da aziende terze presso un intermediario finanziario terzo. L'obiettivo dichiarato era quello di riscuotere le somme in contanti. Dalle indagini di MROS e dalle interrogazioni delle banche dati è emerso che il titolare del conto oggetto di segnalazione era stato indagato per truffa in relazione a operazioni di cambio illegali ai danni di un istituto terzo. Sussisteva quindi il sospetto che le operazioni in contanti citate non fossero riconducibili alle presunte pratiche di sottrazione d'imposta, che in Svizzera secondo il diritto vigente non costituiscono un reato preliminare al riciclaggio di denaro, bensì alle precedenti operazioni di cambio fraudolente. La comunicazione di sospetto è stata pertanto trasmessa al pubblico ministero competente e a fine 2013 risultava ancora pendente.

3.9 Uno Stradivari «infedele»

Una banca ha segnalato a MROS, tra gli altri, una relazione d'affari, nel frattempo chiusa, con un commerciante svizzero di preziosi strumenti a corda classici. Da un controllo interno era emerso che il cliente era stato accusato in un Paese limitrofo per truffa e amministrazione infedele nell'ambito del commercio internazionale di strumenti a corda e che era stato indagato anche in Svizzera per reati analoghi. Le successive analisi delle transazioni hanno rivelato diversi accrediti e addebiti sospetti, collegati direttamente al commercio di violini o a altre persone di dubbia fama il cui nome era stato associato più volte dai media a reati di questo genere.

Diverse registrazioni nelle banche dati e ulteriori accertamenti sulle persone coinvolte hanno confermato che le indagini all'estero erano ancora in corso. MROS ha di conseguenza trasmesso la comunicazione di sospetto al pubblico ministero cantonale competente. A fine 2013 il caso era ancora pendente.

3.10 Non mordere la mano che ti nutre

Una banca svizzera ha segnalato due relazioni d'affari con due giovani donne provenienti dallo stesso Paese europeo. L'attenzione della banca su tali conti era stata richiamata da un'azienda svizzera che aveva constatato irregolarità nella propria contabilità. In particolare aveva rilevato dei pagamenti non autorizzati per diverse decine di migliaia di franchi destinati al conto di una delle due donne. I paga-

menti erano avvenuti sulla base di indicazioni contabili fittizie inserite nel sistema aziendale e successivamente cancellate. La responsabile di tali contabilizzazioni sarebbe stata l'intestataria dell'altro conto segnalato, che all'epoca dei fatti lavorava presso l'azienda in qualità di contabile.

A seguito della comunicazione dell'azienda, la banca ha analizzato il conto della prima cliente, comparandolo con quello della seconda. Oltre ai pagamenti illeciti provenienti dall'azienda svizzera, sono emersi anche indizi del fatto che le due donne potevano in realtà essere la stessa persona. A questa conclusione portava, ad esempio, il particolare che le due clienti avessero fornito lo stesso indirizzo, ma anche la circostanza che all'atto dell'apertura del conto cui erano destinati i versamenti, quale datore di lavoro era stata indicata l'azienda svizzera truffata. A quest'ultima il nome della beneficiaria dei versamenti risultava tuttavia sconosciuto. Da accertamenti più approfonditi effettuati della banca sono risultati trasferimenti dal conto di una delle clienti a quello della presunta altra persona e a fronte di un prelievo in contanti da uno dei conti vi era stato un versamento in contanti, praticamente dello stesso importo, sull'altro. Sulla base delle informazioni raccolte, la banca ha dedotto che la collaboratrice dell'azienda svizzera avesse sottratto indebitamente denaro al suo datore di lavoro, versandolo su un conto aperto con una falsa identità (rubata), per poi utilizzarlo a fini prettamente personali.

Le verifiche svolte da MROS hanno permesso di accertare che l'azienda svizzera truffata aveva già sporto denuncia penale contro l'ex collaboratrice per sospetto di falsità in documenti e appropriazione indebita. È inoltre emerso che la donna era di tutta evidenza recidiva. Il pubblico ministero di un altro Cantone aveva già emesso un decreto d'accusa a suo carico per reati analoghi, condannandola a una pena pecuniaria con la condizionale e a una multa. La sanzione lieve e il licenziamento immediato da parte del precedente datore di lavoro non hanno tuttavia dissuaso la persona in questione dal ripetere la truffa ai danni di un altro datore di lavoro.

Da ulteriori accertamenti di MROS è emerso che la carta d'identità dell'altra persona segnalata era stata rubata alcuni mesi prima, segno che il piano era stato preparato con estrema cura. Dopo essersi fatta assumere come contabile e aver guadagnato la fiducia del datore di lavoro, la donna aveva aperto con la carta d'identità rubata un conto sul quale aveva poi effettuato ripetutamente dei versamenti a partire dai conti aziendali, cancellando con astuzia le tracce di tali operazioni nei documenti contabili. Una richiesta alla FIU del Paese d'origine dell'indiziata ha permesso di appurare che la donna aveva operato allo stesso modo anche in patria. Si era indebitamente appropriata di somme rilevanti

presso due precedenti datori di lavoro e, dopo la scoperta della truffa, era stata licenziata in tronco. A uno di questi aveva accennato di volersi trasferire in Svizzera dove aveva già trovato un posto di lavoro. La rigorosa protezione dei dati personali, i certificati di lavoro presumibilmente alterati e l'assenza di accertamenti da parte dei nuovi datori di lavoro hanno permesso alla donna di proseguire indisturbata la sua attività criminale. Il pubblico ministero competente sta indagando per falsità in documenti e appropriazione indebita.

3.11 Money mule per bande di truffatori africane

Un intermediario finanziario attivo come *money transmitter* ha notato che, in una delle sue filiali, una persona di nazionalità svizzera riceveva regolarmente denaro in contanti da altri Paesi europei che poi versava su conti in Africa presso un'altra filiale dello stesso intermediario. Pur in assenza di sospetti precisi, l'intermediario aveva trovato strano il comportamento del cliente e deciso quindi di inviare una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Dagli accertamenti di MROS è emerso che, in passato, l'uomo era stato lui stesso vittima della cosiddetta truffa dell'anticipo. I truffatori gli avevano fatto credere che avrebbe ottenuto un prestito se avesse versato anticipatamente le tasse necessarie. Il nome inusuale di uno dei destinatari del denaro in Africa ha attirato l'attenzione dell'analista MROS competente. Indagini svolte in questa direzione hanno permesso di appurare che lo svizzero in questione era già stato oggetto di una comunicazione di sospetto un anno prima. Anche in quell'occasione truffatori residenti in Africa si erano serviti di un cittadino svizzero per ricevere il denaro proveniente da presunti pagamenti di tasse e girarlo in Africa. Allora, il pubblico ministero competente era giunto alla conclusione che la persona di nazionalità svizzera, trasferendo denaro proveniente da una truffa, aveva agito come *money mule*, rendendosi quindi colpevole di riciclaggio di denaro. Le due fattispecie sembravano praticamente identiche.

I truffatori africani, che ormai da anni cercano le loro vittime nei Paesi occidentali, si servono ora di cittadini svizzeri per far uscire dal Paese denaro illecito. Nel presente caso, avevano offerto prestiti privati a condizioni favorevoli tramite forum virtuali frequentati soprattutto da europei. A coloro che abboccavano veniva richiesto il versamento anticipato di tasse e commissioni doganali. Le somme andavano versate al cittadino svizzero coinvolto nella truffa, che veniva presentato alle vittime come funzionario doganale o avvocato. Questi trasferiva immediatamente il denaro in Africa, anche se, vista la propria esperienza diretta, avrebbe dovuto capire che si trattava di denaro di provenienza illecita. Il monitoraggio capillare disposto dall'intermediario ha consentito di scoprire le transazioni e i meccanismi della

truffa che altrimenti, dati gli importi relativamente bassi, avrebbero potuto passare inosservati. Sussisteva quindi il fondato sospetto che il cittadino svizzero avesse accettato in contanti somme provenienti da una truffa per trasferirle successivamente in un altro luogo all'estero, interrompendo la traccia documentaria dei flussi di denaro (*paper trail*). La comunicazione di sospetto è stata dunque trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale. A fine 2013 il caso era ancora aperto; si tratta di dimostrare che la persona oggetto della segnalazione ha agito per lo meno per dolo eventuale.

3.12 Rete di riciclaggio di denaro legata al traffico di movimenti di orologi?

Un intermediario finanziario ha aperto un conto salario a nome del cliente X, sul quale è stato autorizzato a operare, tramite procura, anche Y, uno dei figli di X. L'analisi delle prime transazioni registrate sul conto ha rivelato che le somme accreditate non corrispondevano ai versamenti dei salari annunciati, ma piuttosto all'esercizio di un'attività commerciale nel settore orologiero.

L'intermediario ha quindi contattato X per ottenere chiarimenti sulla situazione. Da qui è emerso che il conto era in definitiva utilizzato da Y nel quadro di un'attività commerciale di compravendita di movimenti di orologi. Questi intendeva in effetti costituire una nuova società ma, dati i precedenti fallimenti, aveva chiesto a uno dei genitori di figurare come amministratore e di aprire un conto salario che lui avrebbe potuto utilizzare senza apparire come titolare della relazione.

Nell'ambito del processo di raccolta di informazioni, la banca ha chiesto a Y di fornire le fatture emesse o ricevute per le transazioni in oggetto. Dopo che in un primo tempo si era mostrato cooperativo, in seguito Y ha invocato l'esistenza di una clausola di confidenzialità con alcuni dei suoi fornitori, che gli avrebbe impedito di fornire determinati documenti. L'intermediario finanziario ha dunque deciso di chiudere il conto per rottura del rapporto di fiducia. In seguito, però, la banca è venuta a conoscenza di un importante furto di diversi movimenti di un certo valore ai danni di un'azienda orologiera della regione. Tali informazioni hanno fatto sorgere nuovi dubbi su un possibile legame tra il cliente e un traffico di movimenti acquisiti in modo illecito, inducendo pertanto l'intermediario a inviare una comunicazione a MROS.

Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione è emerso che Y era già noto alle autorità giudiziarie svizzere, in quanto coinvolto in diverse reati penali. Inoltre, era giunta conferma di diversi furti di movimenti di orologi e del fatto che erano in corso indagini su un presunto traffico

illecito di questi prodotti. MROS ha quindi deciso di trasmettere la comunicazione all'autorità di perseguimento penale cantonale competente, che ha aperto un'indagine. Poiché, tuttavia, gli atti istruttori non hanno permesso di determinare se Y si fosse reso colpevole di ricettazione o di riciclaggio di denaro, la procedura è stata archiviata.

La criminalità nel mondo dell'orologeria

Da alcuni anni a questa parte l'industria orologiera svizzera gode di una congiuntura molto favorevole e le previsioni di crescita restano sostenute. Tale successo attira le mire di numerosi criminali e le aziende orologiere situate nella regione del Lemano devono far fronte a nuove sfide in fatto di sicurezza e sorveglianza. I professionisti del settore sono stati costretti a prendere misure sempre più severe per rafforzare i sistemi di sicurezza.

A fronte del numero crescente di furti che colpisce il settore, le autorità di polizia cantonali e transfrontaliere hanno avviato una collaborazione stretta e messo in atto nuovi dispositivi al fine di circoscrivere al meglio il fenomeno e lottare in modo più efficace contro l'ondata di rapine osservata negli ultimi anni. Questa collaborazione ha già permesso di ottenere risultati tangibili, prova ne sia che nel 2013 sono stati risolti diversi casi importanti e sono state smantellate alcune reti criminali. L'impegno delle forze dell'ordine in questo campo continua per altro a intensificarsi. Ad esempio, la polizia cantonale neocastellana ha da poco istituito un nuovo posto che si occupa esclusivamente di questo tipo di criminalità, nell'intento di aumentare la sicurezza delle aziende orologiere della regione.

3.13 Sospetti di truffa sul mercato forex

Un intermediario finanziario (A) ha ricevuto dalla FINMA una richiesta relativa al conto di una società (B). In precedenza, un terzo aveva presentato all'autorità di vigilanza una denuncia nella quale affermava di aver versato fondi sul conto della società in questione e di non aver più potuto recuperarli. La società B era stata creata con l'obiettivo di distribuire dividendi e di fare investimenti per conto di X e Y, i due aventi economicamente diritto del conto, presentati come soci in affari.

Analizzando il rapporto, l'intermediario finanziario ha notato parecchie operazioni inusuali. Sul conto erano stati effettuati numerosi accrediti per un ammontare compreso tra alcune decina e varie decine di migliaia di franchi. Inoltre, tali somme provenivano da circa 140 persone fisiche o giuridiche diverse sparse nel mondo intero. La maggior parte dei fondi veniva successivamente girata sul conto di una holding (C), di cui non è noto l'avente economicamente diritto.

L'intermediario ha quindi contattato i suoi clienti per avere dei chiarimenti. Secondo le spiegazioni fornite da X, l'attività inusuale osservata sul conto era dovuta al fatto che egli gestiva diverse società soggette a giurisdizioni differenti pur appartenendo allo stesso gruppo. A suo dire, queste società offrivano una piattaforma di *trading forex*, ossia servizi di mediazione e consulenza via Internet. Apparentemente i versamenti effettuati sul conto aperto in Svizzera provenivano da diversi clienti intenzionati a investire tramite tali piattaforme.


L'Ufficio di comunicazione ha condotto delle ricerche sulle società in questione, scoprendo che, non solo, non erano registrate come mediatori e consulenti in prodotti derivati presso le autorità nazionali competenti, ma anche che alcune di esse figuravano addirittura su liste nere. Inoltre, diverse testimonianze recenti su vari forum parlavano di difficoltà a rimborsare e definivano il gruppo, senza mezzi termini, una truffa forex (*forex scam*). Sulla base di tali elementi, MROS ha ritenuto che il caso presentasse indizi sufficienti di una possibile truffa piramidale (schema di Ponzi) o di una sottrazione di fondi e ha deciso di trasmettere la comunicazione alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.14 Appropriazione indebita o riciclaggio di denaro per conto della criminalità organizzata da parte di un gestore patrimoniale

Un intermediario finanziario (A) è stato informato da terzi della scomparsa di un gestore patrimoniale indipendente (X) con il quale intratteneva una relazione d'affari. Un articolo apparso sulla stampa internazionale confermava che il corpo del cliente e quello della moglie erano stati ritrovati sepolti e recavano segni di strangolamento. La polizia locale aveva di conseguenza avviato un'indagine per omicidio.

L'intermediario ha quindi deciso di procedere a una verifica completa dei conti sui quali X aveva potere di gestione e/o di firma. Tra questi figurava un conto di cui Y era l'avente economicamente diritto. Anche se informato del decesso del suo gestore patrimoniale, Y non ha voluto incontrare la banca e ha revocato i poteri accordati in precedenza ad X a favore di un'altra persona.

Per altro, nel corso delle sue analisi, l'intermediario finanziario ha scoperto che la grande maggioranza dei fondi versati dal conto di Y (per una somma totale di diversi milioni di franchi) era stata trasferita su conti interni o esterni di cui X era l'avente economicamente diritto. L'intermediario si era inoltre chiesto per quale ragione Y non si fosse mai fatto vivo per ottenere delle spiegazioni visto che il conto aveva fatto registrare una perdita di diversi milioni di franchi da quando era stato aperto.



Tale comportamento, a dir poco strano, ha incuriosito l'intermediario che ha deciso di effettuare ricerche più approfondite su questo cliente. È emerso che, nel 2000, Y era stato condannato nel suo Paese a tre anni di reclusione nel quadro di uno scandalo di prestiti fittizi. Tra il 1994 e il 1995, a una gioielleria di cui era il presidente, erano stati concessi prestiti a fronte del pegno di diamanti risultati poi falsi. Il denaro ottenuto tramite questa frode è stato utilizzato per finanziare un'organizzazione criminale asiatica di cui Y era notoriamente membro. A completare il quadro, secondo le informazioni registrate nel profilo del cliente, i fondi versati sul conto provenivano dalla vendita di una gioielleria appartenente a Y.

X era il gestore di un fondo d'investimento per conto di una clientela facoltosa. Secondo la stampa, il movente del crimine sarebbe stata la vendetta. In effetti, il presunto omicida della coppia ha dichiarato di aver subito una pesante perdita finanziaria dopo aver affidato la gestione dei suoi averi a X, mentre questi faceva la bella vita tra la Svizzera e l'estero. Parallelamente, le ricerche svolte da MROS hanno permesso di ottenere alcune precisazioni sull'organizzazione criminale alla quale si presumeva appartenesse Y nonché sulla probabile implicazione di quest'ultimo in un precedente caso di riciclaggio di denaro. Tra l'altro, X era stato oggetto di una recente richiesta da parte di una FIU estera in relazione al suo omicidio.

La comunicazione di sospetto è stata trasmessa al pubblico ministero competente. Le indagini svolte dalle autorità di perseguimento penale dovranno stabilire se X si è semplicemente reso colpevole di truffa o appropriazione indebita nei confronti dei suoi clienti, oppure se riciclava fondi per conto di una cerchia di persone legate a un'organizzazione criminale.

3.15 Smantellata un'importante rete di riciclaggio di denaro

A seguito della pubblicazione nella stampa internazionale di diversi articoli riguardanti la scoperta di un'importante rete di riciclaggio di denaro nell'Europa settentrionale, un intermediario finanziario (A) ha segnalato a MROS tre relazioni d'affari. Un procuratore estero ha promosso un'accusa nei confronti di quattro persone (W, X, Y e Z) e di una società di servizi finanziari che serviva da tramite per le operazioni di riciclaggio. Il gruppo avrebbe riciclato fondi per diverse decine di milioni di euro. Secondo le competenti autorità di perseguimento penale, i quattro uomini pagavano terzi per aprire per conto loro delle relazioni d'affari a nome di diverse società.

Due delle quattro persone indagate, ossia X e Y, avevano ciascuna una relazione d'affari con l'intermediario finanziario e un conto quale società di sede (E) di cui erano aventi economicamente diritto. Secondo la stampa, le attività

di riciclaggio sono iniziate tra il 2009 e il 2010, periodo durante il quale X e Y avevano aperto i loro conti presso l'intermediario finanziario in Svizzera.

I primi versamenti sul conto di X sono stati effettuati nel 2010. Gli addebiti erano destinati quasi esclusivamente al pagamento di fatture di carte di credito. Tra gennaio e ottobre dello stesso anno diversi importi provenienti da altre società (G e H) sono stati accreditati sul conto della società di sede E. Nel giro di qualche giorno questi importi venivano rapidamente trasferiti sul conto personale di Y. Nel 2011 questi fondi sono stati trasferiti su un conto aperto da Y, prima di essere girati – di solito il giorno stesso – sul conto di una società terza (I).


MROS ha eseguito ulteriori accertamenti scoprendo effettivamente che la polizia criminale dello Stato C stava investigando sul caso già da diversi anni.

X e i suoi associati avevano in particolare il compito di trovare e reclutare prestanome che aprissero delle relazioni bancarie a nome di diverse società. In seguito, queste persone dovevano comunicare loro lo stato dei conti e i codici di accesso e-banking. X e Y procuravano poi i documenti

falsi (contratti, moduli, ordini ecc.) e organizzavano il prelievo in contanti. Le autorità di perseguimento penale estere non erano ancora riuscite a individuare l'origine dei fondi depositati sui diversi conti dai membri di questa organizzazione criminale e nemmeno i beneficiari finali di questa rete di riciclaggio. Il caso è stato trasmesso all'autorità svizzera di perseguimento penale competente, che ha avviato un procedimento penale.

3.16 Carosello ai danni dell'IVA

Una società (X) con sede in Svizzera e facente capo a un gruppo estero attivo nella distribuzione di prodotti petroliferi (Y), aveva una relazione d'affari presso un intermediario finanziario (A). Il gestore del conto della società X presso la banca A era stato informato da terzi che il gruppo Y era sospettato di aver orchestrato una massiccia frode carosello ai danni dell'IVA. La frode ammontava a diverse centinaia di milioni di franchi. All'estero era stata pronunciata un'ordinanza di sequestro per diversi conti riguardanti le attività di queste società. Stando alle informazioni pubblicate dalla stampa, Z, amministratore della società X, era il capofila di questa frode molto complessa per la quale erano state fondate e in seguito liquidate tutta una serie di società di



comodo allo scopo di vendere prodotti petroliferi ad acquirenti nazionali, fatturando l'IVA ma senza dichiararla al fisco. Le persone arrestate sono state accusate di falso in titoli e di riciclaggio di denaro.

Dalla verifica dei flussi finanziari di questa relazione d'affari non era emersa alcuna transazione insolita poiché gli averi depositati sul conto di X provenivano in buona parte dai conti che aveva aperto all'estero per coprire le spese amministrative in loco e gli importi in gioco erano tutto sommato contenuti. Non essendo riuscito a fugare ogni dubbio sulla provenienza dei fondi depositati sul conto, l'intermediario finanziario ha tuttavia segnalato la relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione.


Inizialmente, visto l'obbligo di prendere una decisione nel giro di 5 giorni a contare dalla comunicazione (art. 10 cpv. 2 LRD), MROS ha archiviato il caso per mancanza di elementi chiaramente accertati circa un eventuale ruolo della società X nel sistema di riciclaggio di denaro. Ha tuttavia contattato i suoi omologhi esteri per ottenere informazioni più precise sul caso e sul periodo durante il quale sono stati perpetrati gli illeciti. Le risposte hanno confermato l'esistenza di un

possibile nesso tra la società X e i fatti contestati alla società Y. Alla luce di queste nuove informazioni, la comunicazione inizialmente archiviata è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti.

3.17 Arte e criminalità?

Sul conto di un cliente sono state effettuate diverse transazioni legate all'acquisto di opere d'arte contemporanea. Dopo aver ricevuto i fondi relativi a queste acquisizioni, l'avente economicamente diritto (X) eseguiva ordini di pagamento a destinazione dell'estero, nello specifico a favore di un'impresa con sede presso uno studio legale internazionale.

Dopo aver analizzato la situazione, l'intermediario finanziario ha ritenuto insufficienti e poco trasparenti le spiegazioni fornite dal cliente. In effetti, l'ordinante (Y) che aveva versato i fondi sulla relazione d'affari di X non disponeva di sufficienti fondi per poter trasferire tali somme. Inoltre, Y e X vivevano nella stessa città europea e il ricorso a una relazione d'affari in Svizzera non era plausibile a priori.



A seguito del blocco della relazione d'affari, X ha presentato una dichiarazione di autenticità per alcune opere d'arte sostenendo di esserne il proprietario. L'Ufficio di comunicazione ha però rilevato che la firma sulla dichiarazione era totalmente diversa da quella apposta all'atto dell'apertura della relazione d'affari allo sportello dell'intermediario finanziario e ha quindi chiesto a uno specialista del mercato dell'arte presso fedpol di valutare le opere oggetto delle transazioni sospette. È risultato che il valore indicato da X era decisamente eccessivo e non corrispondeva affatto al valore reale sul mercato dell'arte. Alla luce di queste informazioni, tutto lascia ritenere che X e Y agissero come prestanome per conto di terzi o di organizzazioni criminali attive nella regione.

La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti. Tuttavia, le informazioni in loro possesso non giustificano l'apertura di una procedura preliminare.

3.18 Terrorismo, finanziamento di organizzazioni islamiste?

Una cospicua entrata in contanti a favore di una società con sede in Svizzera è all'origine di una segnalazione trasmessa all'Ufficio di comunicazione. Durante un controllo delle transazioni effettuate sul conto di questa società (X), il cui scopo è la commercializzazione di prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni e dell'elettronica, l'intermediario finanziario ha notato diverse entrate in contanti per importi considerevoli provenienti dal Medio Oriente.

Durante le verifiche, l'Ufficio di comunicazione ha constatato che anche altre persone di origini mediorientali facevano parte del consiglio di amministrazione di società con

sede allo stesso indirizzo della società X e con uno scopo commerciale simile. Approfondendo le sue ricerche, MROS ha scoperto che una di queste società apparteneva a una persona che negli anni Novanta era stata associata ad attività terroristiche. Altre persone, direttamente o indirettamente coinvolte in questo affare, esercitavano funzioni in fondazioni islamiche che sfuggivano in parte a qualsiasi controllo delle autorità di vigilanza.

Stando ai responsabili di X, la vendita a clienti europei e svizzeri di schede telefoniche fabbricate da un fornitore europeo (Y) avveniva di preferenza in contanti. Nell'ambito degli accertamenti condotti dall'intermediario finanziario, X aveva sostenuto che Y spediva direttamente le schede ai clienti (di X) dopo averle emesse/fabbricate. Le autorità doganali svizzere hanno tuttavia confermato all'Ufficio di comunicazione che i clienti svizzeri di X non hanno mai ricevuto merce inviata da Y. Accanto ad altri elementi non plausibili, dal controllo delle fatture fornite all'intermediario finanziario è emerso che i guadagni conseguiti con le schede telefoniche erano contenuti.

Inoltre, è stato appurato che le somme depositate in contanti sul conto di X erano particolarmente cospicue. Questo elemento, di per sé irrilevante, costituisce un indizio della portata dell'attività effettivamente svolta da X, nonostante sembrasse avere difficoltà economiche. La comunicazione di sospetto inviata dall'intermediario finanziario e l'analisi di MROS sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti affinché si pronuncino sulla legittimità delle operazioni eseguite da X.

4 La prassi di MROS

4.1 Modifica legislativa del 21 giugno 2013 e nuove competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Adottata dal Parlamento il 21 giugno 2013, la modifica della LRD non è stata oggetto di referendum ed è entrata in vigore il 1° novembre 2013.

Ricordiamo che questa legge conferisce a MROS in particolare tre competenze: la competenza di scambiare informazioni finanziarie con gli omologhi esteri, quella di ottenere informazioni da intermediari finanziari che non hanno inviato comunicazioni di sospetto e quella di stipulare autonomamente trattati di cooperazione tecnici (*Memorandum of Understanding*, MOU) con gli omologhi esteri.

Dal 1° novembre 2013 l'Ufficio di comunicazione scambia con gli omologhi esteri anche dati di tipo finanziario che vengono utilizzati unicamente a titolo informativo. Previa autorizzazione di MROS, gli omologhi esteri possono trasmettere tali dati alle autorità di perseguimento penale del loro Paese. Per rilasciare l'autorizzazione, MROS si fonda sull'articolo 30 capoversi 4 e 5 LRD che definisce le condizioni richieste a tal fine.

La legge conferisce a MROS la competenza di negoziare e firmare direttamente i trattati di cooperazione (MOU), ossia trattati puramente tecnici che si limitano a disciplinare le modalità per lo scambio di informazioni. Dall'entrata in vigore della modifica legislativa, MROS non ha concluso trattati di cooperazione tecnici ma ha ricevuto diverse proposte che sono attualmente al vaglio. Ricordiamo che la legislazione interna obbliga alcuni Paesi del Gruppo Egmont a sottoporre lo scambio di informazioni con omologhi esteri alla stipula di un trattato di cooperazione. La firma di questi trattati rientra quindi nell'interesse reciproco di MROS e delle FIU estere (dall'inglese: Financial Intelligence Unit).

4.1.1 Il nuovo articolo 11a LRD

Dal 1° novembre 2013 MROS chiede formalmente informazioni sia agli intermediari finanziari che hanno inviato una comunicazione di sospetto (per completarla) sia a quelli che non ne hanno inviate. Il nuovo articolo 11a LRD risponde a necessità evidenziate dalla prassi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

L'articolo 11a capoverso 1 codifica semplicemente la prassi di MROS, creando una base legale per chiedere informazioni supplementari all'intermediario finanziario che ha segnalato i propri sospetti.

L'applicazione di questa disposizione in linea di massima non pone difficoltà.

4.1.2 Raccolta di informazioni presso intermediari finanziari terzi

A tenore dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, MROS è autorizzato a contattare anche gli intermediari finanziari che non hanno inoltrato comunicazioni di sospetto. Nell'ambito dell'analisi dei casi, si osserva spesso che le transazioni convergono verso un altro intermediario finanziario o verso più intermediari. Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 11a LRD il 1° novembre 2013, MROS non poteva però rivolgersi a questi intermediari. Doveva concentrare la propria analisi esclusivamente sulle transazioni riguardanti l'intermediario finanziario autore della comunicazione, limitandosi a segnalare le transazioni in cui erano coinvolti altri intermediari quando trasmetteva il caso al pubblico ministero competente. Il caso veniva segnalato anche alla FINMA se MROS riteneva che vi fossero elementi sufficientemente consistenti da obbligare gli altri intermediari a inviare una comunicazione. Ricordiamo che tale trasmissione spontanea disciplinata dall'articolo 10 capoverso 2 OURD rimane in vigore.

MROS può ottenere documenti e, di riflesso, esercitare questa nuova competenza solo se l'informazione su cui si basa è contenuta nella comunicazione di sospetto di un altro intermediario finanziario svizzero. In altre parole, MROS può chiedere informazioni supplementari solo se ha ricevuto una comunicazione di sospetto la cui analisi esige approfondimenti e coinvolge altri intermediari finanziari.

Per ottenere informazioni supplementari, MROS usa moduli allestiti in conformità con l'articolo 11a capoversi 1 e 2 LRD. I documenti da consegnare sono riassunti in una lista in cui MROS indica quelli necessari per approfondire il caso oggetto dell'analisi.

4.1.3 Prime domande sull'applicazione

Dalla sua entrata in vigore il 1° novembre 2013, l'applicazione dell'articolo 11a capoverso 2 LRD ha già dato adito ad alcune domande pratiche che meritano di essere rilevate.

a) La prima riguarda lo stato della richiesta presentata da MROS: il pertinente modulo giusta l'articolo 11a capoverso 2 costituisce una base sufficiente per un sospetto che dovrebbe attivare automaticamente una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD? La domanda è legittima. Il modulo di richiesta di informazione proviene dall'Ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta al riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo, ovvero da MROS. L'intermediario finanziario può semplicemente fornire le informazioni richieste senza effettuare anche una comunicazione?

MROS precisa che il modulo per la richiesta di informazioni, di per sé, non costituisce un sospetto fondato. In effetti, la comunicazione iniziale può partire anche da un semplice sospetto in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP (diritto di comunicazione). Inoltre, il sistema di comunicazione introdotto nel 1998 dal legislatore svizzero mira a evitare le comunicazioni automatiche. Per inviare una comunicazione di sospetto a MROS, l'intermediario finanziario deve nutrire lui stesso un sospetto concreto sulla base degli elementi a sua disposizione. Si può quindi affermare che una richiesta di MROS retta dall'articolo 11a capoverso 2 LRD non deve generare automaticamente una comunicazione di sospetto.

L'intermediario finanziario non deve tuttavia ignorare il fatto che il suo cliente è stato oggetto di una richiesta di informazione da parte dell'Ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie (MROS), a maggior ragione se questa richiesta fa seguito a una comunicazione di sospetto presentata da un altro intermediario finanziario. L'intermediario deve quindi procedere a dei chiarimenti conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LRD per stabilire se esiste un sospetto concreto. In questo caso, invierà a MROS una comunicazione (art. 9 LRD o 305^{ter} cpv. 2 CP), allegando i documenti chiesti a tenore dell'articolo 11a capoverso 2 LRD. Se, invece, il sospetto non viene avvalorato, l'intermediario finanziario si limiterà a trasmettere a MROS le informazioni chieste in conformità con la stessa disposizione.

b) Un'altra domanda riguarda il divieto di informare il cliente in virtù dell'articolo 11a capoverso 4 che si rifà all'articolo 10a capoverso 1 LRD. Quest'ultimo prevede che durante il blocco dei beni l'intermediario finanziario non può informare né le persone interessate né terzi della comunicazione fatta a MROS. Qui rileviamo una difficoltà ad applicare questo divieto in relazione all'articolo 11a capoverso 2 in quanto l'intermediario finanziario terzo non può sapere se la comunicazione iniziale si fonda sull'articolo 9 LRD o sull'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Non può quindi sapere se c'è un blocco e, se c'è, non ne conosce né l'inizio né la fine. Per quanto tempo si protrae il divieto di informare di cui all'articolo 11a capoverso 4? Si potrebbe, ad esempio, ritenere che il termine di cinque giorni inizia a decorrere nel momento in cui l'intermediario finanziario invia la documentazione chiesta da MROS (senza effettuare una nuova comunicazione di sospetto). MROS non aviserebbe comunque l'intermediario terzo del seguito dato alla comunicazione di base poiché questo diritto esiste unicamente per gli intermediari finanziari che hanno inviato una comunicazione di sospetto.

Questa interpretazione è insoddisfacente sotto diversi punti di vista: che cosa succede con il divieto di informare il cliente durante il termine che MROS ha impartito all'intermedia-

rio finanziario per preparare la documentazione? Che cosa succede dopo il termine di cinque giorni a contare dal momento in cui l'intermediario finanziario ha trasmesso le informazioni a MROS? Può effettivamente darsi che questo lasso di tempo non sia bastato a MROS per concludere l'analisi del caso (se, ad es., la comunicazione iniziale si fonda sull'art. 305^{ter} cpv. 2 CP). Un'informazione al cliente prima o dopo il termine di cinque giorni metterebbe a repentaglio sia l'analisi di MROS che un'eventuale successiva inchiesta penale.

Il progetto di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI¹¹ offre la risposta a queste domande. Il nuovo articolo 10a capoverso 1 LRD prevede un divieto illimitato nel tempo di informare il cliente. Applicato all'articolo 11a capoverso 4, ciò significa che l'intermediario finanziario terzo che riceve una richiesta di informazioni da MROS soggiace al divieto assoluto e illimitato di informare il cliente a partire dal momento in cui riceve la richiesta. Questa disposizione adottata dal Consiglio federale durante la seduta del 13 dicembre 2013 rispecchia l'obiettivo generale del legislatore per quanto concerne la LRD: fornire agli intermediari finanziari, a MROS e alle autorità di perseguimento penale le condizioni legali ottimali per identificare, analizzare in modo approfondito e perseguire le infrazioni in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Informare il cliente in merito a una richiesta di MROS non sarebbe solo superfluo ma altresì comprometterebbe l'analisi di MROS e l'istruzione del dossier penale. Ricordiamo inoltre che le comunicazioni a MROS riguardano dei sospetti, non delle prove. Come previsto dal disegno proposto dal Consiglio federale, l'intermediario finanziario non deve mai informare il cliente, a meno che MROS non trasmetta il caso alle autorità di perseguimento penale. Saranno allora queste ultime a contattare il cliente.

Sulla base della volontà generale del legislatore, MROS raccomanda agli intermediari finanziari di non comunicare al cliente che è stato oggetto di una richiesta di informazioni.

4.2 Nuove infrazioni alla normativa sulle borse quali reati preliminari al riciclaggio di denaro

Il 1° maggio 2013 è entrata in vigore una modifica importante della legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM).

Due infrazioni, segnatamente l'abuso di informazioni confidenziali (*insider trading*) e la manipolazione dei corsi, sono ora considerate reati (preliminari al riciclaggio di denaro) se è adempiuta l'aggravante del vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

¹¹ Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 661, pag. 674.

Nel 2013 MROS ha ricevuto sette comunicazioni in merito a queste due infrazioni: sei riguardavano casi in cui il presunto reato preliminare era lo sfruttamento di informazioni confidenziali e uno la manipolazione di corsi. Quattro di questi casi sono stati trasmessi alle autorità di perseguimento penale competenti. In conformità con il nuovo articolo 44 LBVM, la competenza esclusiva per trattare queste fattispecie spetta al Ministero pubblico della Confederazione.

Gli intermediari finanziari hanno sollevato domande a questo proposito. Ad esempio, che cosa succede se l'importo di un milione non è superato presso un intermediario ma quest'ultimo sa che il cliente ha conti anche presso altri intermediari (pur non conoscendo l'importo degli averi depositati)? Come si applica in pratica la condizione della quotazione del titolo in borsa o in un'organizzazione analoga in Svizzera se il titolo è quotato in una borsa estera?

Gli intermediari finanziari che hanno posto la domanda sul limite del milione di franchi hanno deciso di rivolgersi a MROS in virtù del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP). È infatti difficile per un intermediario finanziario ignorare il fatto che un cliente possa aver depositato fondi anche presso altri intermediari. In questi casi, MROS ha fatto spesso ricorso alla nuova competenza di cui all'articolo 11a capoverso 2 LRD, chiedendo informazioni agli intermediari che non avevano inviato comunicazioni.

Per quanto concerne la quotazione del titolo in borsa o in un'organizzazione analoga in Svizzera, il Ministero pubblico della Confederazione precisa quanto segue:

Per rientrare nel campo di applicazione degli articoli 40 e 40a LBVM, i valori mobiliari devono essere ammessi al commercio in una borsa o un'organizzazione analoga a una borsa in Svizzera (art. 2 lett. a e art. 3 LBVM). Non è imperativa la quotazione in senso stretto, basta l'ammissione al commercio. Un valore commercializzato esclusivamente all'estero non entrerebbe quindi in considerazione¹².

L'attenzione degli intermediari finanziari dovrà tuttavia concentrarsi anche sui valori mobiliari commercializzati esclusivamente all'estero nella fattispecie dell'infrazione qualificata, poiché i fondi provenienti da questo tipo di transazioni potrebbero essere oggetto di riciclaggio di denaro

in Svizzera anche se l'infrazione di base come tale non è contemplata dal diritto svizzero, o quanto meno non dagli articoli 40 o 40a LBVM. Ciò deriva dal principio della doppia punibilità astratta che il Tribunale federale ha avuto modo di confermare¹³. Secondo questo principio, un'infrazione commessa all'estero può essere preliminare al riciclaggio se, trasponendo ipoteticamente la fattispecie in Svizzera, costituisce un reato¹⁴. In relazione ai reati borsistici, occorrerà pertanto chiedersi se – nell'ipotesi che l'autore abbia agito in Svizzera con un valore mobiliare commercializzato in Svizzera¹⁵ – trova applicazione la fattispecie di cui all'articolo 40 o 40a LBVM.

D'altro canto, può bastare un semplice utile contabile. Un aumento del corso per effetto della pubblicazione di un fatto confidenziale è sufficiente per adempiere tale condizione¹⁶. Non è necessario che l'autore venda i propri titoli o derivati al momento migliore. La condizione del vantaggio patrimoniale si concretizza anche se, dopo un primo aumento dovuto alla pubblicazione del fatto confidenziale, il titolo cade sotto il prezzo d'acquisto. (*trad.*)

4.3 Modifica del sistema di comunicazione di sospetto a MROS

Nel rapporto annuale 2012 MROS ha spiegato nel dettaglio il sistema di comunicazione di sospetto posto in consultazione dal Consiglio federale il 27 febbraio 2013. In questa sede fa il punto della situazione nell'ottica della procedura legislativa.

Il 4 settembre 2013 il Consiglio federale ha preso formalmente atto dei risultati della procedura di consultazione conclusasi il 1° luglio 2013¹⁷. Per quanto concerne il sistema di comunicazione in caso di sospetto, ha deciso di mantenere la soppressione del blocco automatico di cinque giorni per le comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD. In particolare, il Consiglio federale auspica un sistema che prevede il blocco posticipato dei fondi in conformità con l'articolo 9a

¹² Cfr. Messaggio del 31 agosto 2011 concernente la modifica della legge sulle borse, FF 2011 6109; cfr. Koenig Daniela, Das Verbot von Insiderhandel: eine rechtsvergleichende Analyse des schweizerischen Rechts und der Regelungen der USA und der EU, Zurigo 2006, pag. 138. Leuenberger Christian, Die materielle kapitalmarktstrafrechtliche Regulierung des Insiderhandels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz: unter besonderer Berücksichtigung verschiedener moraltheoretischer und ökonomischer Konzepte sowie eines Vergleichs mit dem US-amerikanischen Bundesrecht, Zurigo 2010, pag. 320 segg.; Niggli Marcel Alexander/Wanner Marianne, Basler Kommentar – Strafrecht II, Niggli et al. (ed.), 3° edizione, Basilea 2013, N. 15 ad art. 161bis CP

¹³ DTF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143; cfr. in precedenza: DTF 118 Ib 543, consid. 3

¹⁴ DTF 136 IV 179, consid. 2.3.4, JdT 2011 IV 143, consid. 2.3.4.

¹⁵ Nella misura in cui l'autore ha agito in un Paese terzo effettuando una transazione su un titolo commercializzato in tale giurisdizione.

¹⁶ In merito alla condizione del vantaggio pecuniario sotto il precedente diritto: cfr. Christian Leuenberger, Die materielle kapitalmarktstrafrechtliche Regulierung des Insiderhandels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz, Zurigo 2010, pag. 391 e i riferimenti a piè di pagina 1607; cfr. anche: Silvan Hürlimann, Der Insiderstrafatbestand: rechtsvergleichende Studie der schweizerischen und der US-amerikanischen Regelung unter Berücksichtigung der EU-Richtlinien und der aktuellen Entwicklungen im Finanzmarktrecht, Zurigo Basilea Ginevra 2005, pag. 95; più dettagliato: Peter Böckli, Insiderstrafrecht und Verantwortung des Verwaltungsrates, Zurigo 1989, pag. 74 segg.

¹⁷ Vedi: <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=50108>

del disegno LRD¹⁸ così come esposto da MROS nel rapporto annuale 2012. Ciò risulta sia dal messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria¹⁹ sia dal disegno di legge²⁰ adottato il 13 dicembre 2013.

Viste le domande presentate dalle cerchie interessate, il Consiglio federale ha deciso di mantenere il diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP) di cui era stata proposta l'abrogazione. Questo diritto è tuttavia concepito quale parte integrante del blocco. Il disegno di legge del 13 dicembre 2013 prevede che l'articolo 9a (blocco differito in caso di urgenza) trovi applicazione anche per le comunicazioni di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP.

Il Consiglio federale ha inoltre tenuto conto della richiesta delle cerchie interessate di introdurre un termine per l'evazione delle comunicazioni di sospetto da parte di MROS. In effetti, l'avamprogetto posto in consultazione prevedeva che restasse in vigore solo l'obbligo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD e non prescriveva alcun termine entro il quale MROS era tenuto a evadere le comunicazioni. Nel disegno di legge del 13 dicembre 2013, il Consiglio federale ha fissato a 30 giorni lavorativi il termine per il trattamento delle comunicazioni da parte di MROS. Questo termine riguarda tuttavia solo le segnalazioni inviate in base all'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD). Per le comunicazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP non vige alcun termine massimo. In questo caso, viene mantenuta la prassi attuale.

¹⁸ In risposta alle domande sollevate durante la consultazione, il Consiglio federale ha apportato ulteriori precisazioni all'articolo 9a. Ad esempio, che cosa succede se, durante il periodo in cui MROS analizza il caso, il cliente chiede all'intermediario finanziario di trasferire tutti i suoi averi o una parte di essi presso un altro intermediario finanziario in Svizzera (senza che le condizioni di cui all'art. 9a cpv. 2 siano adempiute)? In tal caso, l'intermediario finanziario avvisa il collega che MROS sta esaminando una comunicazione. Potrebbe anche darsi che alcuni intermediari finanziari trovandosi nella posizione del secondo intermediario dell'esempio, ossia di colui che riceve i fondi oggetto della comunicazione di sospetto a MROS, non li accettino. Nel messaggio del 13 dicembre 2013 (pag. 645), il Consiglio federale esclude chiaramente la possibilità di tale rifiuto. Ne potrebbe infatti conseguire che il cliente venga informato del fatto che MROS sta analizzando una comunicazione di sospetto sul suo conto. Questa eventualità contravverrebbe all'articolo 10a capoverso 1 del disegno di legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI che, come già detto, prevede un divieto assoluto e illimitato di informare il cliente.

¹⁹ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 (FF 2014 563)

²⁰ Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 661

4.4 Decisioni dell'autorità di perseguimento penale

4.4.1 Sentenza del Tribunale penale federale

In una sentenza del 25 ottobre 2012, la cui motivazione scritta è stata comunicata alle parti il 17 gennaio 2013, la Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito la Corte) ha assolto nella causa SK.2011.27 un gestore patrimoniale indipendente (di seguito il prevenuto) dalle accuse di sostegno a un'organizzazione criminale, di infrazione grave alla legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio aggravato di denaro.

Tra settembre 1997 e aprile 2004, il prevenuto aveva fatto aprire, riattivare o chiudere per conto del suo cliente principale, un industriale spagnolo attivo nel settore agroalimentare e in quello immobiliare (di seguito D), undici relazioni bancarie a nome di società offshore o di trust. Su una parte di esse, D ha effettuato importanti depositi in contanti. Con l'aiuto del prevenuto, ha inoltre fatto trasferire capitali sui propri conti in Svizzera con operazioni di compensazione, ossia senza trasferimento fisico né scritturale. Va menzionato che in Spagna D era stato condannato a dieci anni di reclusione e a due multe per traffico di grandi quantità di stupefacenti organizzato da un gruppo criminale (cfr. sentenza del 16 novembre 2009 dell'*Audiencia Nacional de Madrid*).

La prova dell'origine criminosa dei valori riciclati non deve riguardare unicamente il reato preliminare come tale ma anche il fatto che i valori riciclati provengono dal medesimo reato. Ciò significa che i valori devono presentare un nesso tanto stretto con il reato da non poter più escludere ogni legittimo dubbio in merito.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'organizzazione cui D ha dato il proprio sostegno adempiva i criteri dell'organizzazione criminale ai sensi del diritto svizzero e che i fatti erano sufficienti a configurare un reato preliminare in conformità con l'articolo 305bis CP. L'atto d'accusa precisava che l'attività delittuosa del prevenuto era iniziata nel 1997 e si era protratta fino al marzo 2003. Ora, l'organizzazione criminale in questione aveva deciso di contrabbandare cocaina via mare nel 2002. La pianificazione, la preparazione e l'esecuzione tecnica di questo traffico si collocano in una fascia temporale che va dal settembre 2002 all'ottobre 2003. Concretamente, l'attività criminosa consisteva nella spedizione e nel trasporto della droga dalla Colombia (luogo di origine) alla Spagna (Paese di destinazione). Per finire, la droga non è giunta in Spagna poiché le autorità ispaniche l'hanno sequestrata prima e, nel presente caso, non è stato tratto alcun beneficio finanziario dal traffico di stupefacenti.

Visto quanto precede, occorre riconoscere che le comprovate attività svolte da D nell'ambito del traffico di stupefacenti hanno avuto luogo dopo l'arrivo in Svizzera dei fondi contesi. Non esiste pertanto alcun legame materiale tra i fondi gestiti dal prevenuto e i crimini commessi da D.

L'inchiesta svizzera ha inoltre accertato l'esistenza di transazioni legate a un importante traffico di sigarette cui D si sarebbe dedicato negli anni 1990. La Corte non è tuttavia

entrata nel merito della questione poiché fino al 1° febbraio 2009, data in cui è entrato in vigore l'articolo 14 capoverso 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), questo traffico non era considerato un reato ai sensi del diritto svizzero. Così stando le cose, la Corte ha ritenuto che i fondi amministrati dal prevenuto in Svizzera per conto di D non potevano essere qualificati come prodotto di un reato preliminare e che il prevenuto doveva essere prosciolto dall'accusa di riciclaggio di denaro.

5 Organi internazionali

5.1 Gruppo Egmont

Per rispondere al forte aumento dei membri, il Gruppo Egmont ha sottoposto i propri documenti fondamentali a una revisione formale e materiale.

La rielaborazione doveva tenere conto anche della revisione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) del febbraio 2012. Nella nota esplicativa della Raccomandazione 29 riveduta, si osserva che le FIU chiedono l'affiliazione al Gruppo Egmont e rispettano l'*Egmont Group Statement of Purpose* come pure i *Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases*. Il Gruppo Egmont rinuncia a una propria definizione di *Financial Intelligence Unit* e rinvia nel *Charter* alla Raccomandazione 29 del GAFI e alla rispettiva nota esplicativa.

Entrambe le parti intendono sfruttare meglio le sinergie tra GAFI e Egmont.

Il *Warning of Suspension* pronunciato nel 2011 nei confronti di MROS per scarso impegno nello scambio di informazioni finanziarie con FIU di altri Paesi è stato abrogato durante la seduta plenaria del 2013. Il 1° novembre 2013 sono entrate in vigore le pertinenti modifiche della legge sul riciclaggio di denaro.

Nuovi membri

Alla fine dell'anno in esame il Gruppo Egmont contava 139 FIU in tutto il mondo. Durante l'assemblea plenaria 2013 sono stati accolti otto nuovi membri delle giurisdizioni seguenti:

Algeria

CTRF (Financial Intelligence Processing Unit)

Bangladesh

BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)

Bolivia

UIF (Financial Investigations Unit)

Burkina Faso

CENTIF (The National Financial Information Processing Unit)

Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)

AIF (Financial Intelligence Authority)

Seychelles

Seychelles FIU

Togo

CENTIF (Togo Financial Intelligence Unit)

Trinidad e Tobago

FIU of Trinidad and Tobago

MROS continuerà a impegnarsi in seno al Gruppo Egmont. Nel 2013 gli scambi con gli omologhi esteri hanno segnato un netto aumento.

2.5 GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF) – è un'organizzazione intergovernativa istituita per analizzare i metodi di riciclaggio di denaro e per elaborare strategie internazionali di lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Quale membro della delegazione svizzera, MROS è rappresentato in seno al GAFI.

Nuovo meccanismo di valutazione del GAFI

È stata adottata la nuova metodologia per valutare la conformità tecnica alle Raccomandazioni del GAFI e l'efficacia dei sistemi nazionali di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La metodologia definisce le modalità in base alle quali il Gruppo valuta se un Paese ha raggiunto un livello di conformità sufficiente alle Raccomandazioni riviste nel 2012 e se il suo sistema di lotta è efficace. Il documento è disponibile online sul sito del GAFI.

Terzo e quarto ciclo di valutazione reciproca

Il terzo ciclo di valutazione dovrebbe concludersi nel corso del primo semestre 2014. Le procedure e i processi per il quarto ciclo di valutazione reciproca del GAFI sono stati adottati durante la seduta plenaria di ottobre. L'Ufficio svizzero di comunicazione ha partecipato attivamente al processo di revisione delle norme.

Paesi non cooperativi e Paesi a rischio

Il GAFI pubblica e aggiorna periodicamente le liste dei Paesi la cui legislazione in materia di misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è ritenuta insufficiente o quanto meno troppo poco dettagliata e trasparente. Si tratta, da un canto, di Paesi che si sono impegnati a seguire un piano d'azione e che ottengono progressi soddisfacenti e, dall'altro, di Paesi che non hanno allestito un

piano d'azione o che, se lo hanno allestito, non hanno conseguito progressi sufficienti. La lista aggiornata può essere consultata sul sito del GAFI.

Lavori pubblicati in merito alle tipologie

Tutti gli studi condotti e conclusi dai gruppi di lavoro nel 2013 sono pubblicati e possono essere consultati sul sito del GAFI.

- Il rapporto sul finanziamento del terrorismo nell'Africa occidentale è il frutto della collaborazione tra il GIABA (*Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest*) e il GAFI. Lo studio mira in particolare a identificare i vari metodi usati per raccogliere, trasferire e finanziare le attività di organizzazioni terroristiche nell'Africa occidentale.
- Il rapporto sul ruolo degli *hawala* e di altri fornitori di servizi analoghi nell'ambito del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo mette in evidenza i vari rischi riscontrati dai diretti interessati.
- Il rapporto sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo nell'ambito del commercio di diamanti è stato realizzato congiuntamente dal GAFI e dal Gruppo Egmont, con il supporto anche della Svizzera. Si fonda sull'analisi di casi concreti e sulle considerazioni fornite dal settore privato.
- Il rapporto sul riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo in relazione alla contraffazione di monete esamina i meccanismi usati per integrare nel sistema finanziario i prodotti di questo commercio illecito allo scopo di finanziare il terrorismo e altre attività criminose legate al riciclaggio di denaro.
- Il rapporto sulla vulnerabilità al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo delle professioni giuridiche è un approfondimento che mira a individuare gli indicatori di rischio legati specificatamente alle professioni giuridiche. Si fonda sull'analisi di numerosi casi e sulle informazioni ottenute tramite un questionario sottopo-

sto ai diversi membri del GAFI e ad esponenti del settore privato. Anche la Svizzera ha collaborato attivamente alla realizzazione dello studio.

Lavori in corso relativi alla tipologia (2014)

Sono due i progetti relativi alla tipologia attualmente in corso in seno al GAFI che dovrebbero concludersi durante il 2014.

Attualmente il GAFI sta analizzando i rischi per gli organismi senza scopo di lucro di essere coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Il progetto denominato «*Risk of Terrorist Abuse in the NPO Sector*» dovrebbe permettere di individuare meglio, sulla base dello studio di casi concreti, le tecniche usate per finanziare il terrorismo attraverso le organizzazioni non profit.

Il secondo progetto riguarda il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti in Afghanistan e i suoi flussi finanziari. Presenta in particolare gli indicatori e una lista dei Paesi coinvolti in veste di centri finanziari.

Nel 2014 è previsto anche il lancio di due nuovi progetti.

Uno studio si focalizzerà sull'analisi dei rischi del riciclaggio di denaro in relazione ai flussi transfrontalieri di contanti legati al traffico di stupefacenti o di altre attività criminose (*Money Laundering through Physical Transportation of Cash*).

- Il GAFI si impegnerà inoltre ad elaborare un rapporto sulla vulnerabilità dell'oro nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (*ML/TF Vulnerabilities Associated with Gold*). Il gruppo di lavoro sarà condotto congiuntamente dal GAFI e dal GAP (*Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux*).

6 Link su Internet

6.1 Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html

Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html

Modulo di comunicazione di MROS

6.1.2 Autorità di vigilanza

www.finma.ch

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

www.esbk.admin.ch

Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch

Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

www.oadfct.ch

Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)

www.oarg.ch

Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal des Gérants de Patrimoine (GPGP)

www.polyreg.ch

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

www.sro-sav-snv.ch

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

www.leasingverband.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)

www.sro-treuhandsuisse.ch

Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD-FIDUCIARI|SUISSE)

www.vsv-asg.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)

www.vqf.ch

Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

www.sro-svv.ch

Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

www.sfama.ch

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

www.svgig.org

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org

Associazione svizzera dei Banchieri

www.swissprivatebankers.com

Associazione dei Banchieri privati svizzeri

www.svv.ch

Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch

Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch

Banca nazionale svizzera

www.bundesanwaltschaft.ch

Ministero pubblico della Confederazione

www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it

Segreteria di Stato dell'economia / sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi

www.bstger.ch

Tribunale penale federale

6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione esteri

www.egmontgroup.org/about/list-of-members

Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet

6.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org

Financial Action Task Force on Money Laundering

www.unodc.org

United Nations Office on Drugs and Crime

www.egmontgroup.org

Gruppo Egmont

www.cfatf-gafic.org

Caribbean Financial Action Task Force

6.3. Altri Link

europa.eu/

Unione Europea

www.coe.int

Consiglio d'Europa

www.ecb.europa.eu

Banca centrale europea

www.worldbank.org

Banca mondiale

www.bka.de

Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania

www.fbi.gov

Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti

www.interpol.int

Interpol

www.europol.europa.eu

Europol

www.bis.org

Banca dei regolamenti internazionali

www.wolfsberg-principles.com

Gruppo Wolfsberg

RAPPORTO 2013

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

